

Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica

910.181

del 22 settembre 1997 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)¹, visti gli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 13 capoverso 3^{bis}, 15 capoverso 2, 16a capoversi 1-4, 16h, 16k capoversi 1 e 2^{bis}, 16n capoverso 1, 17 capoverso 2, 23 capoverso 1, 23a capoverso 1, 30d capoverso 3 e 33a capoverso 3 dell'ordinanza del 22 settembre 1997² sull'agricoltura biologica; d'intesa con il Dipartimento federale dell'interno (DFI),³

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali⁴

Art. 1⁵ Prodotti fitosanitari

I prodotti fitosanitari autorizzati nell'agricoltura biologica e le particolari condizioni per il loro uso sono contemplati nell'allegato 1.

Art. 2 Concimi⁶

I concimi e i prodotti ad essi equiparati elencati nell'allegato 2 sono autorizzati nell'agricoltura biologica.

Art. 3⁷ Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all'articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica per la trasformazione di derrate alimentari

¹ Per la trasformazione di derrate alimentari, eccettuati lievito e vino, possono essere utilizzati:⁸

RU 1977 2519

¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² RS 910.18

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

⁴ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 228).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 1° set. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3183).

⁶ Nuova espr. giusta il n. I dell'O del DEFR del 13 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1322). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6337).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6357).

- a.⁹ prodotti e sostanze di cui all'allegato 3;
- b. preparati costituiti da microrganismi ed enzimi, utilizzati normalmente nella fabbricazione di derrate alimentari; gli enzimi destinati ad essere utilizzati come additivi alimentari devono essere inclusi nell'allegato 3 parte A;
- c.¹⁰ prodotti e sostanze di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettere b e c dell'ordinanza del 16 dicembre 2016¹¹ sugli aromi, che all'articolo 10 della stessa ordinanza vengono definiti «sostanze aromatizzanti naturali» oppure «preparazioni aromatiche»;
- d. acqua potabile e sali (con cloruro di sodio o cloruro di potassio come componenti di base), generalmente utilizzati nella trasformazione delle derrate alimentari;
- e. minerali, compresi oligoelementi, vitamine, amminoacidi e micronutrienti, unicamente se la loro utilizzazione nelle derrate alimentari in cui sono contenute è prescritta dalla legge.

² Ai fini del calcolo di cui all'articolo 18 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sull'agricoltura biologica:

- a. gli additivi alimentari ai sensi dell'allegato 3 parte A, che nella colonna dei codici sono evidenziati con un asterisco, sono considerati ingredienti di origine agricola;
- b. preparati e sostanze di cui al capoverso 1 lettere b–e e sostanze di cui all'allegato 3 parte A, che nella colonna dei codici non sono evidenziati con un asterisco, non sono considerati ingredienti di origine agricola.

³ Sono fatte salve le disposizioni della normativa in materia di derrate alimentari.

Art. 3a¹² Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all'articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica per la trasformazione di lievito

¹ Per la produzione, la preparazione e la formulazione di lievito biologico possono essere utilizzati:¹³

- a.¹⁴ sostanze di cui all'allegato 3a;
- b. prodotti e sostanze di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere b e d.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6357).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6349).

¹¹ RS **817.022.41**

¹² Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 18 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009** 6337).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6357).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6357).

² Per la produzione di lievito biologico è ammessa l'aggiunta di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura massima del 5 per cento, calcolato in sostanza secca, se è provato che l'estratto o l'autolisato di lievito di produzione biologica non è disponibile.

Art. 3b¹⁵ Utilizzazione di prodotti e sostanze di cui all'articolo 16j capoverso 2 lettere b e c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica per la produzione di vino

Per la produzione di vino possono essere utilizzati prodotti e sostanze di cui all'allegato 3b parte A.

Art. 3c¹⁶ Pratiche e trattamenti enologici

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, pratiche e trattamenti enologici possono essere applicati se menzionati nell'allegato 9 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016¹⁷ sulle bevande.

² Il ricorso alle pratiche e ai trattamenti enologici seguenti è possibile soltanto alle condizioni indicate:

- a. nel caso dei trattamenti termici di cui all'allegato 9 numero 2 dell'ordinanza del DFI sulle bevande, la temperatura non può superare 70 °C;
- b. nel caso della centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvanti di filtrazione inerti, ai sensi dell'allegato 9 numero 3 dell'ordinanza del DFI sulle bevande, la grandezza dei pori non può essere inferiore a 0,2 micrometri.

³ Il ricorso alle seguenti pratiche e trattamenti enologici di cui all'ordinanza del DFI sulle bevande non è possibile:

- a. la concentrazione parziale a freddo di cui all'allegato 9 appendice 14 lettera B numero 1 lettera c;
- b. l'eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici di cui all'allegato 9 numero 8;
- c. il trattamento mediante elettrolisi per la stabilizzazione tartarica del vino di cui all'allegato 9 numero 33;
- d. la dealcolizzazione parziale del vino di cui all'allegato 9 numero 37;
- e. il trattamento con scambiatori di cationi per garantire la stabilizzazione tartarica del vino di cui all'allegato 9 numero 40;
- f. gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana di cui all'allegato 9 numero 50;

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6357).

¹⁶ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU **2012** 6357). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6349).

¹⁷ RS **817.022.12**

- g. impiego di acido L-tartarico, DL-malico o di acido lattico di cui all'allegato 9 numero 51.

Art. 4 Elenco di Paesi

I prodotti biologici provenienti dai Paesi elencati nell'allegato 4 con le specificazioni necessarie possono essere commercializzati con la designazione prevista per l'agricoltura biologica.

Art. 4a¹⁸ Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti non compresi nell'elenco dei Paesi

Gli enti di certificazione e le autorità di controllo riconosciuti giusta l'articolo 23a dell'ordinanza sull'agricoltura biologica sono elencati nell'allegato 4a.

Art. 4a^{bis} 19 Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione biologica di animali da reddito

¹ Per quanto concerne le esigenze proprie della specie poste alla detenzione biologica di animali da reddito sono applicabili le disposizioni secondo l'allegato 5.

² Le esigenze poste alla corte e all'area con clima esterno nonché altre caratteristiche relative al ricovero delle varie specie di animali sono contemplate nell'allegato 6.

Art. 4a^{ter} 20 Additivi per alimenti per animali, sostanze ausiliarie per la trasformazione e metodi di trasformazione vietati

¹ Gli additivi per alimenti per animali e le sostanze ausiliarie per la trasformazione seguenti sono vietati:

- a. gli organismi geneticamente modificati (OGM);
- b. le sostanze antimicrobiche che favoriscono la produzione;
- c. gli additivi per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi;
- d. gli amminoacidi, i loro sali e i prodotti analoghi;
- e. i composti azotati non proteici (composti NPN);
- f. le sostanze e i metodi di trasformazione che possano trarre in inganno quanto alla vera natura del prodotto.

² In mancanza di fonti alimentari naturali sono ammessi gli additivi chimici di sintesi indispensabili affinché la razione alimentare sia adeguata ai bisogni.

³ L'estrazione mediante solventi organici eccettuato l'etanolo, l'indurimento dei grassi e la raffinazione mediante trattamento chimico sono vietati.

¹⁸ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

¹⁹ Originario art. 4a. Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2508).

²⁰ Originario art. 4a^{bis}. Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6357).

Art. 4b²¹ Utilizzazione di materie prime e additivi per alimenti per animali

¹ Nella trasformazione di alimenti biologici per animali e nell'alimentazione di animali tenuti secondo le disposizioni della presente ordinanza possono essere utilizzati soltanto:

- a. materie prime biologiche per alimenti per animali;
- b. materie prime e additivi per alimenti per animali di cui all'allegato 7 parte A numero 1 e parte B;
- c. materie prime non biologiche per alimenti per animali di cui all'allegato 7 parte A numero 2, purché siano prodotte o preparate senza solventi chimici;
- d. spezie, erbe aromatiche e melasse non biologiche, purché:
 1. non siano disponibili in forma biologica,
 2. siano prodotte o preparate senza solventi chimici, e
 3. il loro utilizzo sia limitato all'1 per cento della razione alimentare di una data specie, calcolato annualmente come percentuale di sostanza secca degli alimenti di origine agricola;
- e. materie prime biologiche di origine animale per alimenti per animali;
- f. prodotti ottenuti da attività di pesca sostenibile, purché:
 1. siano prodotti o preparati senza solventi chimici,
 2. il loro impiego sia limitato alle specie non erbivore, e
 3. l'impiego di idrolizzati proteici di pesce sia limitato esclusivamente agli animali giovani;
- g. sale sotto forma di sale marino o salgemma grezzo.

² Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 26 ottobre 2011²² sugli alimenti per animali.

Art. 4c²³ Prodotti per la pulizia e la disinfezione

I prodotti per la pulizia e la disinfezione secondo l'allegato 8 sono autorizzati nella detenzione biologica degli animali da reddito.

²¹ Introdotta dal n. I dell'O del DEFR del 23 ago. 2000 (RU **2000** 2508). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6357).

²² RS **916.307**

²³ Introdotta dal n. I dell'O del DEFR del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2508).

Art. 4d²⁴**Art. 4e**²⁵ Trasmissione dei dati da parte degli enti di certificazione

¹ I dati relativi all'anno precedente vanno trasmessi ogni anno entro il 31 gennaio all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

² Per la trasmissione dei dati del rapporto annuale secondo l'articolo 30d capoverso 3 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, gli enti di certificazione utilizzano i modelli di cui all'allegato 12 della presente ordinanza. L'organo cantonale di controllo delle derrate alimentari competente può chiedere agli enti di certificazione il rapporto annuale relativo alle imprese del suo Cantone.

Sezione 2:²⁶**Esigenze riguardanti l'apicoltura e i prodotti dell'apicoltura****Art. 5** Superficie agricola utile

Le aziende apicole possono caratterizzare i loro prodotti quali prodotti biologici anche se non dispongono di una superficie agricola utile.

Art. 6 Principio della globalità aziendale

¹ Qualora un apicoltore disponga di diversi apiari nella medesima regione, ognuno di essi deve adempiere le esigenze della presente ordinanza.

² Singoli apiari possono avere un'ubicazione che non soddisfa le esigenze previste all'articolo 9, a condizione che tutte le altre disposizioni siano adempiute. In tal caso, il prodotto non può essere caratterizzato come prodotto biologico.

Art. 7 Conversione

¹ Le aziende apicole che si sono convertite alla produzione biologica possono caratterizzare i propri prodotti come prodotti biologici al più presto un anno dopo la conversione. La commercializzazione con riferimento al metodo di produzione biologica non è consentita durante il periodo di conversione.

² Durante il periodo di conversione la cera deve essere sostituita conformemente alle esigenze di cui all'articolo 16.

²⁴ Introdotta dal n. I dell'O del DEFR del 18 nov. 2009 (RU 2009 6337). Abrogata dal n. I dell'O del DEFR del 27 ott. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5863).

²⁵ Introdotta dal n. I dell'O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3979).

²⁶ Introdotta dal n. I dell'O del DEFR del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 228).

Art. 8 Origine delle api

¹ Nella scelta delle razze occorre tenere conto della capacità degli animali di adattarsi alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie. È privilegiato l'uso di razze europee di *apis mellifera* e dei loro ecotipi locali.

² Per il rinnovo degli apiari, nell'unità di produzione biologica è possibile incorporare ogni anno il 10 per cento di api regine e sciami non conformi alle disposizioni della presente ordinanza, a condizione che le api regine e gli sciami siano collocati in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In tal caso non si applica il periodo di conversione.

^{2bis} Per gli esami funzionali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del 14 novembre 2007²⁷ sull'allevamento di animali, le api che non provengono da aziende biologiche possono essere tenute nell'azienda biologica, a condizione che siano collocate in alveari con favi o fogli cerei provenienti da unità di produzione biologica. In questo caso non vi è un periodo di conversione.²⁸

³ In caso di elevata mortalità a causa di problemi sanitari o di catastrofi è possibile, dopo avere ottenuto a titolo preliminare l'autorizzazione scritta dell'ente di certificazione, ricostituire gli apiari attraverso l'acquisto di colonie provenienti da allevamenti convenzionali, se non sono disponibili colonie che soddisfano le esigenze della presente ordinanza; in questo caso va rispettato un periodo di conversione di un anno.²⁹

Art. 9 Ubicazione degli apiari

L'ubicazione degli apiari deve:

- a. essere tale che nel raggio di 3 km dall'apiario le fonti di bottinaggio siano costituite essenzialmente da piante coltivate secondo il metodo di produzione biologico e/o flora spontanea, conformemente a quanto previsto al capitolo 2 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, e da piante coltivate che pur non adempiendo le disposizioni della presente ordinanza sono sottoposte a cure che soddisfano le condizioni della Confederazione riguardanti la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e sono prive di un'influenza significativa sulla qualità biologica dei prodotti apicoli;
- b.³⁰ essere sufficientemente distante da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell'apicoltura o nocive per la salute delle api. L'ente di certificazione stabilisce misure volte ad assicurare il rispetto di tale condizione. Le presenti disposizioni non si applicano alle aree nelle quali non vi è fioritura o quando gli alveari sono inoperosi;

²⁷ RS **916.310**

²⁸ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5863).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU **2004** 4895).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU **2014** 3979).

- c. garantire fonti naturali di nettare, melata e polline sufficienti nonché l'accesso all'acqua per le api.

Art. 10 Registro dell'ubicazione degli apiari

¹ L'apicoltore fornisce all'ente di certificazione un inventario cartografico in scala adeguata dell'ubicazione delle arnie, con l'indicazione di luogo (denominazioni locali e indicazioni sui fondi), melata, numero delle colonie, luoghi di stoccaggio dei prodotti ed eventualmente luoghi nei quali si svolgono determinati processi di trasformazione e d'imballaggio. Se il DEFR non ha designato alcuna zona o regione di cui all'articolo 16h capoverso 3 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, l'apicoltore è tenuto a fornire all'ente di certificazione adeguate prove documentali, incluse eventuali analisi appropriate, per dimostrare che le aree di bottinaggio accessibili alle sue colonie rispondono ai criteri previsti dalla presente ordinanza.³¹

² L'ente di certificazione deve essere informato degli spostamenti degli apiari entro un termine con esso convenuto (p. es., registro delle migrazioni).

Art. 11 Registro degli apiari

Per ogni colonia l'apicoltore deve tenere un registro nel quale annota:

- a. l'ubicazione degli alveari;
- b. i dati sull'identificazione delle colonie (secondo l'O del 27 giu. 1995³² sulle epizoozie - controllo degli effettivi delle colonie d'api);
- c. i dati sull'alimentazione artificiale;
- d. l'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura.

Art. 12 Nutrizione

¹ Alla fine della stagione produttiva negli alveari devono essere lasciate scorte abbondanti di miele e di polline sufficienti per superare il periodo invernale nei favi di covata.

² La nutrizione artificiale delle colonie è autorizzata qualora le riserve costituite da queste ultime non siano sufficienti. Per la nutrizione artificiale deve essere utilizzato miele biologico, preferibilmente della stessa unità biologica.

³ Per la nutrizione artificiale è possibile utilizzare, con l'autorizzazione dell'ente di certificazione, sciroppo o canditi ottenuti con metodo di produzione biologica in luogo del miele biologico, segnatamente quando ciò sia richiesto dalle condizioni climatiche che provocano la cristallizzazione del miele (p. es. a seguito della formazione di miele di melicitosio).³³

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4895).

³² RS 916.401

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 10 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4895).

⁴ La nutrizione artificiale è autorizzata soltanto tra l'ultima raccolta di miele e i 15 giorni prima dell'inizio del successivo periodo di flusso del nettare o della mielata.

⁵ Nel registro degli apiari la nutrizione artificiale deve essere documentata come segue: tipo di prodotto, date, quantità e colonie nelle quali questo tipo di alimentazione è stato utilizzato.

Art. 13 Profilassi

¹ La profilassi nel settore apicolo si basa sui seguenti principi:

- a. selezione di razze resistenti adeguate;
- b. applicazione di pratiche adeguate che favoriscono un'elevata resistenza alle malattie e la prevenzione delle infezioni, ad esempio: ringiovanimento periodico delle colonie, ispezione sistematica degli alveari al fine di individuare situazioni anomale dal punto di vista sanitario, controllo della covata maschile negli alveari, disinfezione periodica del materiale e delle attrezzature con prodotti autorizzati nell'apicoltura biologica elencati nell'allegato 8, distruzione del materiale contaminato o delle sue fonti, rinnovo periodico della cera e sufficienti scorte di polline e miele nelle arnie.

² L'uso di medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica per trattamenti preventivi è vietato.

Art. 14 Trattamenti veterinari

¹ Colonie ammalate o infestate devono essere trattate immediatamente secondo l'ordinanza del 27 giugno 1995³⁴ sulle epizoozie. Se necessario, vanno isolate in un apposito apiario.

² I medicinali veterinari possono essere utilizzati soltanto se sono stati omologati dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici. Fanno eccezione l'acido formico, l'acido lattico, l'acido acetico e l'acido ossalico nonché il mentolo, il timolo, l'eucaliptolo o la canfora per la lotta contro la *Varroa jacobsoni*.

³ Contro le malattie e le epizoozie possono essere utilizzati solo prodotti fitoterapici ed omeopatici salvo se l'uso di questi prodotti non sia verosimilmente efficace, o non si dimostri tale per debellare una malattia o un'infestazione che rischia di distruggere le colonie. Medicinali allopatrici ottenuti per sintesi chimica possono essere utilizzati solo se prescritti da un veterinario e unicamente quando sono indispensabili.

⁴ Durante un trattamento in cui siano applicati prodotti allopatrici ottenuti per sintesi chimica le colonie trattate devono essere isolate in un apposito apiario e la cera deve essere sostituita con altra cera conforme alle disposizioni della presente ordinanza. Successivamente esse saranno soggette a un periodo di conversione di un anno. Questa disposizione non si applica ai trattamenti con acido formico, acido lattico,

³⁴ RS 916.401

acido acetico e acido ossalico nonché con le seguenti sostanze: mentolo, timolo, eucaliptolo e canfora per la lotta contro la *Varroa jacobsoni*.

⁵ Qualora debbano essere impiegati medicinali veterinari è necessario specificare in modo chiaro il tipo di prodotto (indicando i principi attivi in esso contenuti), i dettagli della diagnosi, la posologia (dosaggio), il metodo di somministrazione, la durata del trattamento e il periodo di attesa raccomandato; queste informazioni devono essere trasmesse all'ente di certificazione che deve autorizzare la commercializzazione dei rispettivi prodotti quali prodotti biologici.

⁶ Del rimanente, si applicano le direttive del Centro svizzero di ricerche apicole della Stazione federale di ricerche lattiere concernenti la lotta contro le malattie delle api.

⁷ Sono fatti salvi i trattamenti veterinari o i trattamenti per arnie, favi ecc. prescritti dalla legge.

Art. 15 Metodi di gestione zootecnica

¹ La distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell'apicoltura è vietata.

² Le mutilazioni come la spuntatura delle ali delle api regine non sono permesse. Fa eccezione la spuntatura delle ali delle api regine per eseguire esami funzionali conformemente all'articolo 4 dell'ordinanza del 14 novembre 2007³⁵ sull'allevamento di animali.³⁶

³ La sostituzione della regina attraverso la soppressione della vecchia regina è consentita. La preferenza va data a procedimenti di selezione e di riproduzione naturali. Al riguardo, occorre tenere conto dell'istinto sciamatorio. L'uso di api modificate geneticamente non è consentito.³⁷

⁴ La pratica della soppressione della covata maschile è ammessa solo per contenere l'infestazione da *Varroa jacobsoni*.

⁵ L'uso di repellenti ottenuti per sintesi chimica durante le operazioni di smielatura è vietato.

⁶ Si prenderà particolare cura nell'assicurare un'adeguata estrazione e trasformazione e un adeguato stoccaggio dei prodotti dell'apicoltura. Tutte le misure prese per soddisfare tali requisiti saranno registrate.

⁷ L'asportazione dei melari e le operazioni di smielatura devono essere registrate nel registro dell'apiario.

Art. 16 Caratteristiche delle arnie e materiale utilizzato nell'apicoltura

¹ Le arnie devono essere costituite essenzialmente da materiali naturali che non presentino rischi di contaminazione per l'ambiente o i prodotti dell'apicoltura.

³⁵ RS 916.310

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5863).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5863).

² Ad eccezione dei prodotti per la lotta contro le malattie e le epizoozie, nelle arnie possono essere utilizzate solo sostanze naturali quali propoli, cera e oli vegetali.

³ La cera per i nuovi telaini deve provenire da unità di produzione biologica. L'ente di certificazione può autorizzare l'uso di cera convenzionale in particolare nel caso di nuovi impianti o durante il periodo di conversione, qualora la cera prodotta biologicamente non sia disponibile in commercio.

⁴ Per l'estrazione del miele è vietato l'impiego di favi che contengano covata.

⁵ Per la protezione dei materiali (telaini, arnie, favi), in particolare dai parassiti, sono consentiti soltanto i prodotti elencati nell'allegato 1.

⁶ Sono ammessi trattamenti fisici come il vapore o la fiamma diretta.

⁷ Per pulire e disinfettare materiali, edifici, attrezzature, utensili o prodotti usati nell'apicoltura sono permesse soltanto le sostanze appropriate elencate nell'allegato 8.

Sezione 2a:³⁸ Certificato di controllo per le importazioni

Art. 16a³⁹ Gestione dei diritti di accesso a Traces

¹ L'UFAG informa l'ente competente della Commissione europea sui beneficiari dei diritti di accesso a Traces che rilascia, e coordina con questo ente la collaborazione e i contatti relativi a Traces.

² L'UFAG aggiorna i diritti di accesso in caso di cambiamenti.

Art. 16b⁴⁰ Rilascio del certificato di controllo

¹ Il certificato di controllo è rilasciato:

- a. dall'autorità o dall'ente di certificazione del produttore o del trasformatore;
- b. se l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione è diverso dal produttore o dal trasformatore: dall'autorità o dall'ente di certificazione di questo operatore.

² L'autorità o l'ente di certificazione è:

- a. per importazioni secondo l'articolo 23 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica: l'autorità o l'ente di certificazione del Paese secondo l'allegato 4, di cui i prodotti sono originari o in cui sia stata eseguita l'ultima operazione ai fini della preparazione;

³⁸ Introdotta dal n. I dell'O del DEFR del 25 nov. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4292).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

- b. per importazioni secondo l'articolo 23a dell'ordinanza sull'agricoltura biologica: l'autorità o l'ente di certificazione dell'esportatore del Paese di origine o del Paese in cui è stata eseguita l'ultima operazione ai fini della preparazione.

³ Prima di rilasciare il certificato di controllo, l'autorità o l'ente di certificazione deve:

- a. controllare tutti i documenti di controllo, di trasporto e commerciali del prodotto in questione;
- b. effettuare ove opportuno un controllo fisico dell'invio in questione, in base alla sua valutazione del rischio;
- c. verificare che per le derrate alimentari trasformate di Paesi secondo l'articolo 23 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica tutti gli ingredienti biologici del prodotto siano stati certificati da un ente di certificazione riconosciuto anche per il Paese terzo interessato;
- d. verificare che per le derrate alimentari trasformate certificate da un ente secondo l'articolo 23a dell'ordinanza sull'agricoltura biologica tutti gli ingredienti biologici siano stati certificati da un ente di certificazione secondo l'articolo 23 o 23a dell'ordinanza sull'agricoltura biologica oppure da un ente di certificazione ammesso in Svizzera;
- e. se l'ultima operazione ai fini della preparazione e la trasformazione che conferisce al prodotto le sue caratteristiche principali sono svolte da operatori diversi:
 - 1. effettuare un esame documentale completo sulla base di tutti i documenti di controllo pertinenti,
 - 2. verificare che il prodotto sia stato esaminato da un'autorità legittimata o da un ente di certificazione legittimato conformemente all'articolo 23 o 23a dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, e
 - 3. effettuare un controllo fisico ove opportuno in base alla sua valutazione del rischio.

⁴ L'autorità o l'ente di certificazione conferma mediante la dichiarazione nella casella 18 del certificato di controllo, che il prodotto in questione è stato ottenuto conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/2007⁴¹.

⁴¹ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20.7. 2007; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag.1

Art. 16c Esigenze poste al certificato di controllo

¹ Il certificato di controllo deve corrispondere all'allegato 9 parte A della presente ordinanza o al modello di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1235/2008⁴². Deve essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese.⁴³

² Modifiche successive devono essere certificate dall'autorità o dall'ente di certificazione emittente.

³ Il certificato di controllo deve essere rilasciato in un unico esemplare originale. Il primo destinatario o l'importatore può fare una copia del certificato allo scopo di informare l'ente di certificazione. Ogni copia deve recare l'indicazione «COPIA» o «DUPLICATO».

⁴ Per originale del certificato di controllo si intende:

- a. l'esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in Traces; oppure
- b. un certificato di controllo firmato con una firma elettronica avanzata conformemente all'articolo 2 lettera b della legge federale del 18 marzo 2016⁴⁴ sulla firma elettronica o all'articolo 3 numero 11 del regolamento (UE) n. 910/2014⁴⁵ oppure con una firma elettronica che offra garanzie equivalenti per quanto riguarda le funzionalità attribuite a una firma.⁴⁶

⁵ Se l'originale del certificato di controllo è un esemplare stampato e firmato a mano del certificato elettronico compilato in Traces, l'autorità o l'ente di certificazione del Paese terzo, l'ente di certificazione nel quadro dell'esame di cui all'articolo 16d e il primo destinatario verificano in ogni fase di rilascio, vidimazione e presentazione del certificato di controllo che tale esemplare corrisponda alle informazioni indicate in Traces.⁴⁷

Art. 16d⁴⁸ Esame del certificato di controllo e dell'invio

¹ Per ogni invio l'importatore deve presentare il certificato di controllo al suo ente di certificazione. L'importatore può commercializzare o preparare l'invio soltanto se

⁴² Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1473, GU L 210 del 15.8.2017, pag. 4.

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

⁴⁴ RS 943.03

⁴⁵ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.

⁴⁶ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

⁴⁷ Introdotto dal n. I dell'O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

⁴⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

l'ente di certificazione ha esaminato l'invio e compilato la casella 20 del certificato di controllo. L'esame dell'invio da parte dell'ente di certificazione comprende un esame documentale sistematico, controlli d'identità casuali, per verificare che i dati contenuti nei documenti di accompagnamento corrispondano all'invio, e controlli fisici in base a una valutazione del rischio.

² Chiunque abbia accesso a Traces deve notificare senza indugio mediante Traces all'ente competente eventuali irregolarità e infrazioni.

³ Al ricevimento dell'invio, il primo destinatario compila la casella 21 del certificato di controllo per confermare che il ricevimento dell'invio è stato effettuato in conformità dell'allegato 1 numero 8.5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. Trasmette quindi l'originale all'importatore che figura nella casella 11 del certificato di controllo. L'importatore deve conservare il certificato di controllo per almeno due anni.

Art. 16^{e49} Preparazione di un invio prima dello sdoganamento

Qualora prima dello sdoganamento un invio sia destinato a una o più preparazioni di cui all'articolo 4 lettera c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, la procedura di cui all'articolo 16*d* capoverso 1 deve essere terminata prima della prima preparazione. Il numero di riferimento della dichiarazione in dogana per il deposito doganale o il traffico attivo di perfezionamento deve essere indicato nella casella 19 del certificato di controllo.

Art. 16^f Suddivisione di un invio prima dello sdoganamento

¹ Qualora un invio sia destinato, prima dello sdoganamento, ad essere suddiviso in più lotti, anteriormente alla suddivisione dev'essere terminata la procedura giusta l'articolo 16*d* capoverso 1.

² Per ciascuno dei lotti risultanti dalla suddivisione, l'importatore trasmette mediante Traces all'ente di certificazione anche un estratto del certificato di controllo.⁵⁰

³ L'estratto del certificato di controllo è redatto in conformità dell'allegato 9 parte B.⁵¹

⁴ Il competente ente di certificazione dell'importatore compila la casella 13 per confermare che l'estratto del certificato di controllo si riferisce al certificato di controllo indicato nella casella 3.⁵²

⁵ Una copia di ogni estratto del certificato di controllo è conservata unitamente all'originale del certificato di controllo dall'importatore. Essa deve recare l'indicazione «COPIA» o «DUPLICATO».

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

6...53

⁷ Al ricevimento del lotto il destinatario compila la casella 14 dell'estratto del certificato per confermare che il ricevimento dell'invio è stato effettuato in conformità dell'allegato 1 numero 8.5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica. Il destinatario deve conservare l'estratto del certificato di controllo per almeno due anni.⁵⁴

Sezione 2b:⁵⁵

Sistema d'informazione sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione

Art. 16g Registrazione nel sistema d'informazione

¹ Su domanda dell'offerente, le varietà di cui esistono sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione sono registrate nel sistema d'informazione sulle sementi e sul materiale vegetativo di moltiplicazione.

² Ai fini della registrazione, l'offerente deve:

- a. provare che egli stesso o, nel caso in cui commercializzi unicamente sementi o materiale vegetativo di moltiplicazione preimballati, l'ultima impresa, si è sottoposto(a) alla procedura di controllo di cui al capitolo 5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica;
- b. provare che le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione commercializzati soddisfano le esigenze generali corrispondenti;
- c. impegnarsi a rendere accessibili tutte le indicazioni chieste all'articolo 16h e ad attualizzarle su richiesta del gestore del sistema d'informazione o ogni qual volta un'attualizzazione si renda necessaria;
- d. impegnarsi ad informare immediatamente il gestore del sistema d'informazione quando una delle varietà registrate non è più disponibile.

³ Il gestore del sistema d'informazione può cancellare una registrazione se l'offerente non soddisfa le condizioni previste al capoverso 2.

Art. 16h Informazioni registrate

Ogni registrazione deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

- a. il nome scientifico della specie e la designazione della varietà;
- b. il nome dell'offerente o del suo rappresentante e i dati che consentono di rintracciarlo;

⁵³ Abrogato dal n. I dell'O del DEFR del 18 ott. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6349).

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6349).

⁵⁵ Introdotta dal n. I dell'O del DEFR del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 5357).

- c. la regione in cui l'offerente può fornire all'utilizzatore le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione entro i termini usuali;
- d. il paese o la regione in cui la varietà è stata esaminata e ammessa all'iscrizione nel catalogo delle varietà;
- e. il termine a partire dal quale le sementi o il materiale vegetativo di moltiplicazione sono disponibili;
- f. il nome e/o il numero di codice del servizio o dell'autorità competente per il controllo dell'impresa in questione.

Art. 16i Elenco delle sementi e del materiale vegetativo di moltiplicazione disponibili in quantità sufficienti

L'allegato 10 comprende un elenco di specie o di sottogruppi di specie per i quali esiste in Svizzera una quantità sufficiente di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione di produzione biologica nonché un numero quasi sufficiente di varietà di produzione biologica. Questo elenco deve figurare nel sistema d'informazione.

Art. 16j Accesso ai dati

Gli utilizzatori delle sementi e del materiale vegetativo di moltiplicazione nonché il pubblico devono poter accedere ai dati del sistema d'informazione attraverso Internet.

Art. 16k Rapporto annuale

¹ Il gestore del sistema d'informazione deve registrare tutte le notifiche di cui all'articolo 13a capoverso 3 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e trasmettere le corrispondenti indicazioni all'UFAG sotto forma di rapporto annuale.

² Per ogni specie interessata da una notifica secondo l'articolo 16k capoverso 1, il rapporto deve fornire le seguenti indicazioni:

- a. il nome scientifico della specie, il sottogruppo della specie e la designazione della varietà;
- b. il numero totale delle notifiche pervenute;
- c. il quantitativo totale di sementi o di materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici utilizzato da coloro che hanno ricevuto un'attestazione;
- d. i trattamenti chimici per ragioni di ordine fitosanitario ai sensi dell'articolo 13a capoverso 6 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica.

Sezione 3:⁵⁶ Disposizioni finali

Art. 17⁵⁷

Art. 18⁵⁸ Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2006⁵⁹

I prodotti biologici possono ancora essere prodotti e forniti sino al 31 dicembre 2007 secondo le vigenti disposizioni dell'allegato 3 parti A e B. Le riserve ancora esistenti a tale data possono essere fornite sino al loro esaurimento.

Disposizione transitoria della modifica del 1° dicembre 2011⁶⁰

Disposizioni transitorie della modifica del 31 ottobre 2012⁶¹

¹ Se per i non ruminanti si devono acquistare alimenti per animali a complemento della base foraggera dell'azienda e gli alimenti biologici non sono disponibili in quantità sufficiente, d'intesa con l'ente di certificazione è ammesso l'acquisto di alimenti proteici non biologici fino al 31 dicembre 2015. La quota degli alimenti proteici non provenienti da coltura biologica è limitata al 5 per cento del consumo alimentare totale di suini e pollame, calcolato annualmente in percentuale di sostanza secca. Le materie prime per alimenti per animali di cui all'allegato 7 parte A numero 2 sono considerati alimenti proteici per animali.

² Fino al 31 dicembre 2014 gli alimenti per animali possono essere prodotti conformemente al diritto anteriore.

³ Al 1° gennaio 2015, le giacenze di alimenti per animali prodotti conformemente al diritto anteriore possono essere vendute fino ad esaurimento oppure somministrate agli animali fino alla scadenza della data di conservazione.

⁴ Il termine di cui al capoverso 1 è prorogato fino al 31 dicembre 2018.⁶²

⁵⁶ Introdotta dal n. I dell'O del DEFR del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2002** 228).

⁵⁷ Abrogato dal n. V 16 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

⁵⁸ Originario art. 5.

⁵⁹ RU **2006** 5165

⁶⁰ RU **2011** 5975. Abrogata dal n. I dell'O del DEFR del 31 ott. 2012, con effetto dal 1° gen. 2013 (RU **2012** 6357).

⁶¹ RU **2012** 6357

⁶² Introdotta dal n. I dell'O del DEFR del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4519).

Disposizioni transitorie della modifica del 1° settembre 2016⁶³

¹ Fino al 31 dicembre 2018 possono essere utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate:

- a. lecitine (E 322) di cui all'allegato 3 parte A non ottenute da materie prime biologiche;
- b. cera di carnauba (E 903) di cui all'allegato 3 parte A non ottenuta da materie prime biologiche;
- c. oli vegetali di cui all'allegato 3 parte B numero 1 non ottenuti da produzione biologica;
- d. cera di carnauba per la preparazione di derrate alimentari di origine vegetale di cui all'allegato 3 parte B numero 1 non ottenuta da materie prime biologiche.

² Fino al 31 dicembre 2018 possono essere utilizzati per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito oli vegetali di cui all'allegato 3a non ottenuti da produzione biologica.

⁶³ RU 2016 3183

Allegato 164
(art. 1)

Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l'uso

Tutti i prodotti fitosanitari elencati sottostanno alle condizioni per l'uso di cui all'ordinanza del 12 maggio 2010⁶⁵ sui prodotti fitosanitari (OPF). Condizioni più restrittive, valide per la produzione biologica, sono indicate nella seconda colonna di ogni tabella.

1. Sostanze di origine vegetale o animale

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
Azadiractina estratta da <i>Azadirachta indica</i> (albero del neem)	
Cera d'api	Solo come pasta cicatrizzante
Cere vegetali	Solo come pasta cicatrizzante
Farina di senape	Solo come fungicida
Feromoni	Solo per la lotta contro gli insetti mediante trappole o erogatori, per esempio tecnica di confusione e feromoni di marcatura
Laminarina	Solo per attivare le difese naturali delle piante utili. L'alga bruna dev'essere ottenuta da produzione biologica o raccolta in modo sostenibile
Lecitina	Non ottenuta da organismi geneticamente modificati
Oli vegetali, come olio di menta, di pino, di carvi, di colza e di finocchio	Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
Piretrine estratte da <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i>	
Piretroidi (solo deltametrina o lambdacialotrina)	Solo in trappole con specifiche sostanze attrattive; solo contro <i>Bactrocera oleae</i> e <i>Ceratitidis capitata</i> (Wied)
Proteine idrolizzate tranne la gelatina	Solo come sostanze attrattive, in applicazioni autorizzate in combinazione con altri prodotti adeguati del presente allegato
Quassia estratta da <i>Quassia amara</i>	Solo come insetticida, repellente
Repellenti di origine animale o vegetale	Uso consentito solo sulle parti non commestibili della coltura; nel caso di utilizzazione di grasso di pecora: solo se il materiale vegetale non è ingerito da ovini e caprini

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. III cpv. 1 dell'O del DEFR del 1° set. 2016 (RU 2016 3183). Aggiornato dal n. II cpv. 1 dell'O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

⁶⁵ RS 916.161

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
Sostanze di base contemplate nell'allegato 1 parte D OPF, che sono derrate alimentari ai sensi della legge del 20 giugno 2014 ⁶⁶ sulle derrate alimentari (LDerr) e hanno origine vegetale o animale	Sostanze che non devono essere utilizzate come erbicidi, ma solo per il controllo di parassiti e malattie.

2. Microorganismi o sostanze prodotte da microorganismi

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
Microorganismi naturali, virus inclusi Spinosad	Non modificati geneticamente

3. Altre sostanze e misure

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
Acidi grassi (preparati a base di sapone) Anidride carbonica	Tutti gli usi autorizzati, salvo erbicida
Coadiuvanti per l'aumento dell'efficacia quali olio di resina di pino e olio di paraffina	Sostanze non ottenute per sintesi chimica
Composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido di rame e poltiglia bordolese	Quantitativo annuo massimo di 4 kg di rame-metallo per ettaro Viticoltura: quantitativo annuo massimo di 6 kg di rame-metallo per ettaro. Nell'arco di cinque anni consecutivi: al massimo 20 kg di rame-metallo per ettaro
Etilene	Ammesso solo per: <ul style="list-style-type: none"> – lo sverdimento di banane, kiwi e cachi; – lo sverdimento degli agrumi nell'ambito di una strategia mirante a prevenire gli attacchi della mosca della frutta; – l'induzione della fioritura dell'ananas; – l'inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle
Fosfato ferrico (ortofosfato di ferro III)	
Idrogenocarbonato di potassio (bicarbonato di potassio)	
Idrossido di calcio	
Kieselgur (terra diatomacea)	

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
Mezzi di lotta meccanica quali reti di protezione delle colture, barriere contro le limacce, trappole in materiale sintetico ricoperte di colla, fasce collose protettive	
Nemici naturali quali Ictoneumonidi, acari predatori, cimici predatrici, Calcidoidi, Cecidomie, coccinelle, nematodi	
Olio di paraffina	
Preparati a base di argilla	
Preparati a base di calcio	Solo come pasta cicatrizzante
Preparati a base di zolfo	
Rodenticidi	Solo in trappole. Esclusivamente per la lotta contro i parassiti nei locali di stabulazione e negli impianti di detenzione degli animali
Sabbia di quarzo	
Silicato d'alluminio (caolino)	
Zolfo calcico (polisolfuro di calcio)	Solo come fungicida, insetticida o acaricida.

Allegato 2⁶⁷
(art. 2)

Concimi, preparati e substrati autorizzati

Concimi e preparati possono essere designati come bio-dinamici se sono stati fabbricati secondo le direttive dell'agricoltura bio-dinamica.

Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 10 gennaio 2001⁶⁸ sui concimi e dell'ordinanza del DEFR del 16 novembre 2007⁶⁹ sul libro dei concimi.

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	---

1. Concimi aziendali

Letame, liquame
Residui del raccolto, concimi verdi
Paglia, altro materiale di pacciamatura

2. Concimi commerciali e prodotti ad essi equiparati

2.1 Concimi minerali

Fosfato naturale tenero*

Fosfato alluminio-calcico*

Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio*

Sale grezzo di potassa (p. es. kainite, silvinite, ecc.)*

Solfato di potassio contenente sale di magnesio*

Prodotto con sale grezzo di potassa. Da utilizzare soltanto dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di potassio sulla base di campioni di terreno

Solfato di potassio*

Prodotto con sale grezzo di potassa. Da utilizzare soltanto dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di potassio sulla base di campioni di terreno

Carbonato di calcio di origine naturale (p. es. creta, marna, calcare macinato, alghe calcaree, creta fosfatica ecc.)

⁶⁷ Aggiornato dal n. I dell'O del DEFR del 7 dic. 1998 (RU **1999** 292), dal n. I cpv. 1 dell'O del DEFR del 14 dic. 2000 (RU **2001** 252), dall'art. 9 dell'O del DEFR del 28 feb. 2001 sul libro dei concimi (RU **2001** 722), dal n. I dell'O del DEFR del 13 mar. 2001 (RU **2001** 1322), dall'all. 3 all'O del DEFR del 16 nov. 2007 sul libro dei concimi (RU **2007** 6311), dal n. II cpv. 1 dell'O del DEFR del 27 ott. 2010, (RU **2010** 5863) e dal n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 29 ott. 2014 (RU **2014** 3979) e dal n. II cpv. 1 dell'O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6349).

⁶⁸ RS **916.171**
⁶⁹ RS **916.171.1**

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
Carbonato di calcio e magnesio (p. es. creta magnesiaca, calcare magnesiaco, dolomite, ecc.)	
Calce derivata dalla produzione di zucchero (Ricokalk)*	
Solfato di magnesio (p.es. kieserite)*	Unicamente di origine naturale
Soluzione di cloruro di calcio*	Trattamento fogliare dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio
Solfato di calcio (gesso)	Unicamente di origine naturale
Zolfo elementare*	
Cloruro di sodio*	Unicamente salgemma
Argille preparate (p. es. perlite, vermiculite, ecc.)	
Farina di roccia (p. es. farina di quarzo, di basalto, di argilla, ecc.)	
2.2 Prodotti di origine organica o organo-minerale	
Letame*	Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e materiali vegetali (lettiera). Indicazione delle specie animali.
Letame essiccato e pollina essiccata*	Indicazione delle specie animali.
Carbone vegetale***	L'unica materia prima ammessa per la produzione è legname allo stato naturale.
Compost di letame costituito da escrementi animali inclusa la pollina*	Indicazione delle specie animali.
Escrementi liquidi di animali (liquame, colaticcio)*	Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata.
Compost o digestato di rifiuti domestici*	Prodotto risultante dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Unicamente rifiuti vegetali e animali. Prodotti ottenuti in un sistema di raccolta chiuso e controllato. Concentrazione massima in mg/kg di materia secca: cadmio: 0,7; rame 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (in totale): 70; cromo (VI): 0**
Torba	Unicamente per la coltivazione di piantine e i semenzai.
Substrato di fungaie	La composizione iniziale del substrato deve essere limitata ai prodotti del presen-

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
Escrementi di vermi (vermicompost) e di insetti	te elenco.
Guano*	Indicazione della specie animale e della provenienza.
Miscele compostata o fermentate di materiali vegetali e/o escrementi animali elencati nel presente allegato.	Risultanti dal compostaggio o dalla fermentazione anaerobica nella produzione di biogas. Non applicabili alle parti commestibili della coltura
Prodotti o sottoprodotti di origine animale di seguito elencati*:	
– farina di sangue***	
– farina di ossa***	
– farina di carne***	
– farina di zoccoli***	
– farina di corna***	
– nero animale**	
– farina di pesce	
– polvere di piume e di peli	
– lana	
– cascami della fabbricazione del feltro	
– pellami (farina di pelli)	Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di cromo (VI): 0***
– peli e crini	
– proteine idrolizzate	Non applicabili alle parti commestibili della coltura
– latticini	
Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale come:	
– farina di pannelli di semi oleosi	
– gusci di cacao	
– germi di malto	
– fibre e pannelli di cocco	
– vinaccia, melassa	
– fecce	
Borlande ed estratti di borlande	Di provenienza svizzera; escluse le borlande con sali ammoniacali
Alghe e prodotti a base di alghe*	Ottenuti direttamente e unicamente mediante: a. trattamenti fisici, inclusi l'essiccazione, il congelamento e la macinazione; b. estrazione con acqua o con soluzioni acquose acide e/o alcaline; o c. fermentazione

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
Chitina (polisaccaride ottenuto dall'esoscheletro dei crostacei)	Solo se ottenuto da attività di pesca sostenibili
Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)	Solo se ottenuta come sottoprodotto di attività estrattive
Sedimento ricco di materie organiche formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente anaerobico (p. es. sapropel)	Solo sedimenti organici che sono sottoprodotti della gestione di corpi idrici di acqua dolce o estratti da zone precedentemente coperte da acqua dolce All'occorrenza, l'estrazione deve essere effettuata in modo da produrre un impatto minimo sul sistema acquatico Solo sedimenti derivati da fonti non contaminate da pesticidi, inquinanti organici persistenti e sostanze analoghe al petrolio Concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: Cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI):0**
Segatura e trucioli di legno	Risultante da legname non trattato chimicamente.
Compost di corteccia	Risultante da legname non trattato chimicamente.
Cenere di legno	Risultante da legname non trattato chimicamente nonché cenere proveniente unicamente dalla propria azienda o con autorizzazione secondo l'ordinanza sui concimi***

2.3 Microelementi

Microelementi*

2.4 Colture di microrganismi per il trattamento dei suoli

Preparati di microrganismi (funghi, batteri)*

Esclusi i microrganismi geneticamente modificati.

3. Preparati

Estratti di origine vegetale

Estratti di piante come infusi e tè.

Poltiglie di origine vegetale

Liquido ottenuto dall'omogeneizzazione o dalla separazione di materiale vegetale immerso in acqua.

Preparati bio-dinamici

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	---

4. Substrati

Substrati Quota di torba: max. 70 % vol.

5. Substrati per la produzione di funghi

Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati, sempre che siano costituiti esclusivamente dalle componenti seguenti:

- 5.1 Letame ed escrementi animali Provenienti da aziende biologiche.
- Il letame di animali della specie equina può essere impiegato se il dentore:
- utilizza paglia prodotta biologicamente;
 - osserva le direttive sul foraggiamento dell'ordinanza sull'agricoltura biologica;
 - concede all'ente di certificazione il diritto di controllare il proprio allevamento equino.
- 5.2 I substrati seguenti non provenienti da aziende biologiche, nella misura del 25 % al massimo del peso di tutte le componenti del substrato****, sempre che in aziende biologiche non siano disponibili gli stessi substrati e che il loro bisogno sia riconosciuto dall'ente di certificazione.
- Letame Prodotto costituito dal miscuglio di escrementi animali e materiali vegetali (lettiere). Indicazione delle specie animali.
- Letame essiccato e pollina essiccata Indicazione delle specie animali.
- Composta di letame costituito da escrementi animali inclusa la pollina Indicazione delle specie animali.
- Escrementi liquidi di animali (liquame, colaticcio) Impiego previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata.
- 5.3 Altri prodotti di origine agricola (p.es. paglia) Provenienti da aziende biologiche.
- 5.4 Torba, legname Non trattati chimicamente.
- 5.5 Prodotti di origine minerale Conformemente alla cifra 2.1 del presente allegato.

Designazione	Descrizione; requisiti in materia di composizione; condizioni per l'uso
--------------	---

5.6 Acqua, terra

* *Da utilizzare in caso di bisogno comprovato.*

** Limite di determinazione.

*** Solo prodotti autorizzati in virtù dell'art. 11 dell'O dell'10 gen. 2001 sui concimi (RS 916.171).

**** Calcolato senza materiale di copertura, prima del compostaggio e dell'aggiunta di acqua.

Allegato 3⁷⁰
(art. 3)

Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate

Parte A: Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti

Tutti gli additivi sottostanno alle limitazioni d'uso secondo l'ordinanza del 25 novembre 2013⁷¹ sugli additivi.

Codice	Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
		di origine vegetale	di origine animale
E 153	Carbone vegetale	Non ammesso	Ammesso soltanto per formaggio caprino alla cenere e formaggio Morbier
E 160b*	Annatto, bissina, norbissina	Non ammessi	Ammessi soltanto per i formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Cheddar e Mimolette
E 170	Carbonato di calcio	Ammesso (escluso l'utilizzo come colorante o per l'arricchimento in calcio di prodotti)	Ammesso (escluso l'utilizzo come colorante o per l'arricchimento in calcio di prodotti)
E 220	Anidride solforosa	Ammessa soltanto per i vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) Nei vini di frutta: 100 mg/l (*) (*) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l SO ₂	Ammessa soltanto per idromele Nell'idromele: 100 mg/l (*)
E 224	Metabisolfito di potassio	Ammesso soltanto per i vini di frutta (vino ottenuto da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) Nei vini di frutta: 100 mg/l (*) (*) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l SO ₂	Ammesso soltanto per idromele Nell'idromele: 100 mg/l (*)

⁷⁰ Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell'O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU **2012** 6357). Aggiornato dal n. II dell'O del DEFR del 28 ott. 2015 (RU **2015** 4519), dal n. III cpv. 2 dell'O del DEFR del 1° set. 2016 (RU **2016** 3183) e dal n. II cpv. 1 dell'O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6349).

⁷¹ RS **817.022.31**

Codice	Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
		di origine vegetale	di origine animale
E 250 oppure E 252	Nitrito di sodio Nitrato di potassio	Non ammesso	AmMESSo soltanto per prodotti a base di carne Per E 250: tenore massimo indicativo espresso in NaNO ₂ : 80 mg/kg Per E 252: tenore massimo indicativo espresso in NaNO ₃ : 80 mg/kg Per E 250: tenore massimo residuo espresso in NaNO ₂ : 50 mg/kg Per E 252: tenore massimo residuo espresso in NaNO ₃ : 50 mg/kg
E 270	Acido lattico	AmMESSo	AmMESSo
E 290	Biossido di carbonio	AmMESSo	AmMESSo
E 296	Acido malico	AmMESSo	Non ammesso
E 300	Acido ascorbico	AmMESSo	AmMESSo soltanto per prodotti a base di carne
E 301	Ascorbato di sodio	Non ammesso	AmMESSo soltanto per prodotti a base di carne in associazione con nitriti o nitrati
E 306*	Estratti ricchi di tocoferolo	AmMESSi soltanto come antiossidante	AmMESSi soltanto come antiossidante
E 322*	Lecitine	AmMESSE Soltanto se ottenute da materie prime biologiche	AmMESSE soltanto per prodotti lattiero-caseari AmMESSE soltanto se ottenute da materie prime biologiche
E 325	Lattato di sodio	Non ammesso	AmMESSo soltanto per prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne
E 330	Acido citrico	AmMESSo	AmMESSo
E 331	Citrato di sodio	AmMESSo	AmMESSo
E 333	Citrati di calcio	AmMESSi	Non ammesso
E 334	Acido tartarico L[(+)-]	AmMESSo	AmMESSo soltanto per l'idromele
E 335	Tartrati di sodio	AmMESSo	Non ammesso
E 336	Tartrati di potassio	AmMESSi	Non ammesso
E 341 (i)	Fosfato monocalcico	AmMESSo soltanto come agente lievitante	Non ammesso
E 392*	Estratti di rosmarino	Soltanto se di produzione biologica	Soltanto se di produzione biologica
E 400	Acido alginico	AmMESSo	AmMESSo soltanto per prodotti lattiero-caseari
E 401	Alginato di sodio	AmMESSo	AmMESSo soltanto per

Codice	Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
		di origine vegetale	di origine animale
E 402	Alginato di potassio	Ammessi	prodotti lattiero-caseari Ammessi soltanto per prodotti lattiero-caseari
E 406	Agar-agar	Ammessi	Ammessi soltanto per prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne
E 407	Carragenina	Ammessi	Ammessi soltanto per prodotti lattiero-caseari
E 410*	Farina di semi di carrube	Ammessi	Ammessi
E 412*	Gomma di guar	Ammessi	Ammessi
E 414*	Gomma arabica	Ammessi	Ammessi
E 415	Gomma di xantano	Ammessi	Ammessi
E 418	Gomma di gellano	Ammessi soltanto nella forma ad alto tasso di acile	Ammessi soltanto nella forma ad alto tasso di acile
E 422	Glicerolo	Ammessi soltanto per estratti vegetali e aromi Soltanto di origine vegetale	Non ammessi
E 440*(i)	Pectina	Ammessi	Ammessi soltanto per prodotti lattiero-caseari
E 464	Idrossipropilmetil-cellulosa	Ammessi soltanto per la produzione di materiale da incapsulamento per capsule	Ammessi soltanto per la produzione di materiale da incapsulamento per capsule
E 500	Carbonati di sodio	Ammessi	Ammessi
E 501	Carbonati di potassio	Ammessi	Non ammessi
E 503	Carbonati di ammonio	Ammessi	Non ammessi
E 504	Carbonati di magnesio	Ammessi	Non ammessi
E 509	Cloruro di calcio	Non ammessi	Ammessi soltanto come coagulante del latte
E 516	Solfato di calcio	Ammessi soltanto come eccipiente	Non ammessi
E 524	Idrossido di sodio	Ammessi soltanto per il trattamento superficiale del «Laugengebäck» e la correzione dell'acidità negli aromi biologici	Non ammessi
E 551	Biossido di silicio in gel o soluzione colloidale	Ammessi soltanto per erbe e spezie in polvere essiccate, e per aromi	Ammessi soltanto per aromi
E 553b	Talco	Ammessi	Ammessi soltanto come agente di rivestimento per prodotti a base di carne
E 901	Cera d'api	Ammessi soltanto come agente di rivestimento per prodotti dolciari; soltanto da apicoltura biologica	Non ammessi
E 903	Cera di carnauba	Ammessi soltanto come	Non ammessi

Codice	Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
		di origine vegetale	di origine animale
		agente di rivestimento per prodotti dolciari; soltanto se ottenuta da materie prime biologiche	
E 938	Argon	Amnesso	Amnesso
E 939	Elio	Amnesso	Amnesso
E 941	Azoto	Amnesso	Amnesso
E 948	Ossigeno	Amnesso	Amnesso
E 968	Eritritolo	Soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico	Soltanto se ottenuto da produzione biologica senza utilizzare la tecnologia a scambio ionico

* Ai fini del calcolo di cui all'articolo 18 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, gli additivi alimentari contrassegnati con un asterisco sono considerati ingredienti di origine agricola.

Parte B: **Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili per la trasformazione di ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente**

1. Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
	di origine vegetale	di origine animale
Acqua	Acqua potabile ai sensi dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 ⁷² sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico	Acqua potabile ai sensi dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico
Cloruro di calcio	Amnesso soltanto come coagulante	Non amnesso
Carbonato di calcio	Amnesso	Non amnesso
Idrossido di calcio	Amnesso	Non amnesso
Solfato di calcio	Amnesso soltanto come coagulante	Non amnesso
Cloruro di magnesio (o nigari)	Amnesso soltanto come coagulante	Non amnesso
Carbonati di potassio	Amnessi soltanto per l'essiccazione dell'uva	Non amnessi
Carbonato di sodio	Amnesso	Amnesso

Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
	di origine vegetale	di origine animale
Acido lattico	Non ammesso	Ammesso soltanto per regolare il pH della salamoia nella produzione di formaggio
Acido citrico	Ammesso	Ammesso
Idrossido di sodio	Ammesso soltanto per la produzione di zucchero e per la produzione di olio (escluso l'olio d'oliva)	Non ammesso
Acido solforico	Ammesso soltanto per la produzione di zucchero	Ammesso soltanto per la produzione di gelatina
Acido cloridrico	Non ammesso	Ammesso soltanto per la produzione di gelatina e per regolare il pH della salamoia nella fabbricazione dei formaggi Gouda, Edam e Maasdammer, Boerenkaas, Friese e Leidse Nagelkaas
Idrossido di ammonio	Non ammesso	Ammesso soltanto per la produzione di gelatina
Perossido di idrogeno	Non ammesso	Ammesso soltanto per la produzione di gelatina
Biossido di carbonio	Ammesso	Ammesso
Azoto	Ammesso	Ammesso
Etanolo	Ammesso soltanto come solvente	Ammesso soltanto come solvente
Acido tannico	Ammesso soltanto come ausiliare di filtrazione	Non ammesso
Albumina d'uovo	Ammesso	Non ammesso
Caseina	Ammesso	Non ammesso
Gelatina	Ammesso	Non ammesso
Colla di pesce	Ammesso	Non ammesso
Oli vegetali	Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni	Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni
	Soltanto se ottenuti da produzione biologica	Soltanto se ottenuti da produzione biologica
Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale	Ammesso	Non ammesso
Carbone attivato	Ammesso	Non ammesso
Talco	Ammesso soltanto nel rispetto dei criteri di purezza specifica stabiliti per l'additivo alimentare E 553b	Non ammesso
Bentonite	Ammessa	Ammessa soltanto come collante per idromele
Cellulosa	Ammessa	Ammessa soltanto per la

Denominazione	Condizioni specifiche per la preparazione di derrate alimentari	
	di origine vegetale	di origine animale
Terra di diatomee	Ammessi	produzione di gelatina Ammessi soltanto per la produzione di gelatina
Perlite	Ammessi	Ammessi soltanto per la produzione di gelatina
Gusci di nocciole	Ammessi	Non ammessi
Farina di riso	Ammessi	Non ammessi
Cera d'api	Ammessi soltanto come distaccante Soltanto da apicoltura biologica	Non ammessi
Cera di carnauba	Ammessi soltanto come distaccante Soltanto se ottenuta da materie prime biologiche	Non ammessi
Acido acetico/acetato	Non ammessi	Ammessi soltanto se ottenuto da produzione biologica Per la trasformazione del pesce, solo da fonte biotecnologica, tranne se ottenuto con o a partire da OGM
Tiamina cloridrato	Ammessi solo nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele e il sidro di pere	Ammessi solo nella fabbricazione di idromele
Fosfato di diammonio	Ammessi solo nella fabbricazione di vini di frutta, compresi il sidro di mele e il sidro di pere	Ammessi solo nella fabbricazione di idromele
Fibre di legno	Ammesse Soltanto il legno certificato come raccolto in modo sostenibile. Il legno deve essere esente da componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microorganismi)	Ammesse Soltanto il legno certificato come raccolto in modo sostenibile. Il legno deve essere esente da componenti tossiche (trattamento post-raccolto, tossine presenti in natura o tossine da microorganismi)

2. Sostanze ausiliarie e altri prodotti utilizzabili indirettamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente

Legno, trucioli e segatura di legname non trattato	Produzione di fumo per l'affumicatura
Colle di origine naturale	Etichettatura delle forme di formaggio
Coloranti naturali ai sensi dell'articolo 95 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 ⁷³ sulle derrate alimentari di origine animale	Colorazione dei gusci delle uova
Gommalacca	Agente di rivestimento per uova
Idrossido d'ammonio	Sostanza ausiliaria per agenti di rivestimento per uova
Silicati di calcio e di magnesio	Agente di rivestimento per uova
Cenere	Trattamento della crosta di formaggio
Grassi animali naturali	Agente di rivestimento per uova
Coloranti generalmente ammessi dalla normativa in materia di derrate alimentari	Designazione di uova, carne e formaggio

Parte C: Ingredienti non biologici di origine agricola

1. Prodotti vegetali non trasformati e prodotti da questi ottenuti mediante trasformazione:

1.1. Frutti e semi commestibili

Ghiande (*Quercus spp.*)
 Noci di cola (*Cola acuminata*)
 Uva spina (*Ribes crista L.*)
 Frutti della passione (*Passiflora edulis*)
 Lamponi essiccati (*Rubus idaeus L.*)
 Ribes rosso essiccato (*Ribes rubrum L.*)

1.2. Spezie ed erbe aromatiche commestibili

Pepe del Perù (*Schinus molle L.*)
 Semi di rafano (*Armoracia rusticana*)
 Alpinia o galanga minore (*Alpinia officinarum*)
 Fiori di cartamo (*Cartamus tinctoris*)
 Crescione acquatico (*Nasturtium officinale*)

⁷³ RS 817.022.108

1.3. Prodotti vari

Alghe, compresa la zosterina marina, ammesse per la preparazione di derrate alimentari convenzionali non biologiche

2. Prodotti vegetali

2.1. Grassi ed oli, raffinati o meno ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da:

Cacao (*Theobroma cacao*)

Cocco (*Cocos nucifera*)

Olivo (*Olea europea*)

Girasole (*Helianthus annuus*)

Palma (*Elaeis guineensis*)

Colza (*Brassica napus, rapa*)

Cartamo (*Carthamus tinctorius*)

Sesamo (*Sesamum indicum*)

Soia (*Glycine max*)

2.2. Zuccheri, amidi, e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi

Fruttosio

Cialde di riso

Sfoglie di pane azzimo

Amido di riso e granoturco ceroso, chimicamente non modificati

2.3. Prodotti vari

Proteina di piselli (*Pisum ssp.*)

Rum, ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero

Kirsch, preparato a base di frutti e aromi di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera c

3. Prodotti animali

Animali acquatici, non di acquacoltura, ammessi per la preparazione di derrate alimentari convenzionali non biologiche.

Gelatina

Siero di latte disidratato

Budella

*Allegato 3a*⁷⁴
(art. 3a)

Sostanze utilizzabili per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito

Denominazione	Condizioni per l'uso	
	lievito primario	preparazioni/formulazioni di lievito
Cloruro di calcio	Ammesso	Non ammesso
Biossido di carbonio	Ammesso	Ammesso
Acido citrico	Ammesso soltanto per regolare il pH nella produzione di lievito	Non ammesso
Acido lattico	Ammesso soltanto per regolare il pH nella produzione di lievito	Non ammesso
Azoto	Ammesso	Ammesso
Ossigeno	Ammesso	Ammesso
Fecola di patate	Ammessa soltanto per la filtrazione Soltanto da produzione biologica	Ammessa soltanto per la filtrazione Soltanto da produzione biologica
Carbonati di sodio	Ammessi soltanto per regolare il pH	Ammessi soltanto per regolare il pH
Oli vegetali	Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni Soltanto da produzione biologica	Ammessi soltanto come lubrificanti, distaccanti o antischiumogeni Soltanto da produzione biologica

⁷⁴ Introdotta dal n. III cpv. 3 dell'O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU **2012** 6357). Aggiornata dal n. III cpv. 2 dell'O del DEFR del 1° set. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 3183).

Allegato 3b⁷⁵
(art. 3b)

Prodotti e sostanze nonché pratiche e trattamenti per la produzione di vino

Parte A:

Prodotti e sostanze consentiti secondo l'allegato 9 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016⁷⁶ sulle bevande

Tipo di trattamento ai sensi dell'allegato 2 OBAlc	Denominazione dei prodotti o delle sostanze	Condizioni per l'impiego
Numero 1: Arieggiamento o ossigenazione con ossigeno gassoso	<ul style="list-style-type: none"> – Aria – Ossigeno gassoso 	
Numero 3: Centrifugazione e filtrazione	<ul style="list-style-type: none"> – Perlite – Cellulosa – Terra di diatomee 	Soltanto come coadiuvante di filtrazione inerte
Numero 4: Impiego per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria	<ul style="list-style-type: none"> – Azoto – Biossido di carbonio – Argon 	
Numeri 5, 14 e 20: Impiego	<ul style="list-style-type: none"> – Lieviti⁽¹⁾ 	
Numero 6: Impiego	<ul style="list-style-type: none"> – Fosfato diammonico – Dicloridrato di tiamina 	

⁷⁵ Introdotto dal n. III cpv. 3 dell'O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU **2012** 6357). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 29 ott. 2014 (RU **2014** 3979) e dal n. II cpv. 1 dell'O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6349).

⁷⁶ RS **817.022.12**

Tipo di trattamento ai sensi dell'allegato 2 OBAIc	Denominazione dei prodotti o delle sostanze	Condizioni per l'impiego
Numero 7: Impiego	<ul style="list-style-type: none"> - Anidride solforosa - Disolfito di potassio o metabisolfito di potassio 	<ul style="list-style-type: none"> a. Il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 100 mg/l per i vini rossi, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l; b. il tenore massimo di anidride solforosa non deve superare 150 mg/l per i vini bianchi e rosati, se il tenore di zuccheri residui è inferiore a 2 g/l; c. per tutti gli altri vini vale il tenore massimo di anidride solforosa fissato nell'allegato 9 appendice 9 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle bevande (stato 1.5.2017) ridotto di 30 mg/l.
Numero 9: Impiego	<ul style="list-style-type: none"> - Carbone per uso enologico 	
Numero 10: Chiarificazione	<ul style="list-style-type: none"> - Gelatina alimentare⁽²⁾ - Proteine vegetali ottenute da frumento o piselli⁽²⁾ - Colla di pesce⁽²⁾ - Ovoalbumina⁽²⁾ - Tannini⁽²⁾ - Caseina - Caseinati di potassio - Diossido di silicio - Bentonite - Enzimi pectolitici 	
Numero 12: Impiego per l'acidificazione	<ul style="list-style-type: none"> - Acido lattico - Acido L(+)-tartarico 	
Numero 13: Impiego per la disacidificazione	<ul style="list-style-type: none"> - Acido L(+)-tartarico - Carbonato di calcio - Tartrato neutro di potassio - Bicarbonato di potassio 	
Numero 16: Impiego	<ul style="list-style-type: none"> - Batteri lattici 	
Numero 18: Aggiunta	<ul style="list-style-type: none"> - Acido L-ascorbico 	
Numero 21: Immissione	<ul style="list-style-type: none"> - Azoto 	

Tipo di trattamento ai sensi dell'allegato 2 OBAIc	Denominazione dei prodotti o delle sostanze	Condizioni per l'impiego
Numero 22: Aggiunta	– Anidride carbonica	
Numero 23: Aggiunta per la stabilizzazione del vino	– Acido citrico	
Numero 24: Aggiunta	– Tannino ⁽²⁾	
Numero 26: Aggiunta	– Acido metatartrico	
Numero 27: Impiego	– Gomma arabica ⁽²⁾	
Numero 29: Impiego	– Bitartrato di potassio	
Numero 30: Impiego	– Citrato di rame	
Numero 30: Impiego	– Solfato di rame	Consentito fino al 31 luglio 2015
Numero 36: Impiego	– Pezzi di legno di quercia	
Numero 37: Impiego	– Alginato di potassio	

(1) Per i singoli ceppi di lieviti: ottenuti da materie prime biologiche, se disponibili.

(2) Ottenuto da materie prime biologiche, se disponibili.

B: ...

Allegato 4⁷⁷
(art. 4 e 16a cpv. 1 lett. a)

Elenco dei Paesi

1 Introduzione

1.1 Categorie di prodotti

Conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008⁷⁸ le categorie di prodotti sono indicate con il codice seguente:

Categoria di prodotti	Codice
Prodotti vegetali non trasformati	A
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B
Acquacoltura ¹	C
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari	D
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali	E
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F

¹ In Svizzera non è disciplinata dall'ordinanza sull'agricoltura biologica (art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica)

1.2 Esclusione del riconoscimento di prodotti durante il periodo di conversione

Gli animali e i prodotti animali ottenuti durante il periodo di conversione sono esclusi dai riconoscimenti relativi alle categorie di prodotti B e D per tutti i Paesi terzi elencati nel presente allegato.

2 Paesi

Argentina

1. Categorie di prodotti:

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	

⁷⁷ Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

⁷⁸ Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti dai paesi terzi, GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/872, GU L 134 del 23.5.2017, pag. 6 .

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B	
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari ¹	D	
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	

¹ Esclusi vino e lievito

2. Provenienza:

Prodotti delle categorie A, B ed F, ottenuti in Argentina, e prodotti della categoria D trasformati in Argentina con ingredienti biologici ottenuti in Argentina.

3. Norme di produzione:

Ley 25 127 sobre «Producción ecológica, biológica y orgánica»

4. Autorità competente:

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA,
www.senasa.gov.ar

5. Enti di certificazione:

Numero di codice	Nome	Sito Internet
AR-BIO-001	Food Safety S.A.	www.foodsafety.com.ar
AR-BIO-002	Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos S.A. (Argencert)	www.argencert.com
AR-BIO-003	Letis S.A.	www.letis.org
AR-BIO-004	Organización Internacional Agropecuaria (OIA)	www.oia.com.ar

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2020.

Australia

1. Categorie di prodotti:

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari ¹	D	Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale.
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	

¹ Esclusi vino e lievito

2. Provenienza:

Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in Australia, e prodotti della categoria D trasformati in Australia con ingredienti biologici ottenuti in Australia.

3. Norme di produzione:

National standard for organic and bio-dynamic produce

4. Autorità competente:

Department of Agriculture, www.agriculture.gov.au/export/controlled-goods/organic-bio-dynamic

5. Enti di certificazione:

Numero di codice	Nome	Sito Internet
AU-BIO-001	Australian Certified Organic Pty Ltd. (ACO)	www.aco.net.au
AU-BIO-003	BIO-Dynamic Research Institute (BDRI)	www.demeter.org.au
AU-BIO-004	NASAA Certified Organic (NCO)	www.nasaa.com.au
AU-BIO-005	Organic Food Chain Pty Ltd. (OFC)	www.organicfoodchain.com.au
AU-BIO-006	AUS-QUAL Pty Ltd.	www.ausqual.com.au

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 5.

7. Data di scadenza dell'inclusione: 31 dicembre 2020.

Canada

1. Categorie di prodotti:

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B	
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari	D	
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali	E	
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	

2. Provenienza:

Prodotti delle categorie A, B ed F ottenuti in Canada, e ingredienti di prodotti delle categorie D ed E trasformati in Canada, che sono stati ottenuti in Canada oppure importati in Canada in conformità con la legislazione canadese.

3. Norme di produzione:

Organic Products Regulation

*4. Autorità competente:*Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca*5. Enti di certificazione:*

Numero di codice	Nome	Sito Internet
CA-ORG-002	British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA)	www.certifiedorganic.bc.ca
CA-ORG-003	CCOF Certification Services	www.ccof.org
CA-ORG-004	Centre for Systems Integration (CSI)	www.csi-ics.com
CA-ORG-005	Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL)	www.ccpb.it
CA-ORG-006	Ecocert Canada	www.ecocertcanada.com
CA-ORG-007	Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA)	www.fvopa.ca
CA-ORG-008	Global Organic Alliance	www.goa-online.org
CA-ORG-009	International Certification Services Incorporated (ICS)	www.ics-intl.com
CA-ORG-010	LETIS SA	www.letis.org
CA-ORG-011	Oregon Tilth Incorporated (OTCO)	http://tilth.org
CA-ORG-012	Organic Certifiers	www.organiccertifiers.com
CA-ORG-013	Organic Crop Improvement Association (OCIA)	www.ocia.org
CA-ORG-014	Organic Producers Association of Manitoba Cooperative Incorporated (OPAM)	www.opam-mb.com
CA-ORG-015	Pacific Agricultural Certification Society (PACS)	www.pacscertifiedorganic.ca
CA-ORG-016	Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert)	www.ocpro.ca
CA-ORG-017	Quality Assurance International Incorporated (QAI)	www.qai-inc.com
CA-ORG-018	Quality Certification Services (QCS)	www.qcsinfo.org
CA-ORG-019	Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV)	www.quebecvrai.org
CA-ORG-021	TransCanada Organic Certification Services (TCO Cert)	www.tcocert.ca

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 5.*7. Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2020.

Costa Rica

1. Categorie di prodotti:

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari ¹	D	Solo prodotti vegetali trasformati.
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	

¹ Esclusi vino e lievito

2. Provenienza:

Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in Costa Rica, e prodotti della categoria D trasformati in Costa Rica con ingredienti biologici ottenuti in Costa Rica.

3. Norme di produzione:

Reglamento sobre la agricultura orgánica

4. Autorità competente:

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería,
www.sfe.go.cr

5. Enti di certificazione:

Numero di codice	Nome	Sito Internet
CR-BIO-001	Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería	www.protecnecnet.go.cr/SFE/Organica.htm
CR-BIO-002	Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH	www.bcs-oeeko.com
CR-BIO-003	Eco-LOGICA	www.eco-logica.com
CR-BIO-004	Control unión Perú S.A.C.	www.cuperu.com
CR-BIO-006	Primus Labs. Esta	www.primuslabs.com

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo:

Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería
www.sfe.go.cr

7. Data di scadenza dell'inclusione: 31 dicembre 2020.

Giappone

1. Categorie di prodotti:

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Prodotti agricoli trasformati destinati ad	D	Costituiti essenzialmente da uno o più

Categoria di prodotti	Codice Limitazioni
essere utilizzati come derrate alimentari ¹	ingredienti di origine vegetale.
Materiali vegetativi di moltiplicazione e sementi per la coltura	F

¹ Escluso il vino

2. Provenienza:

Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in Giappone, e prodotti della categoria D trasformati in Giappone con ingredienti biologici ottenuti in Giappone o importati in Giappone:

- a. dalla Svizzera; oppure
- b. da un Paese le cui prescrizioni relative alla produzione e al controllo sono state riconosciute dal Giappone come equivalenti a quelle della legislazione giapponese.

3. Norme di produzione:

Japanese Agricultural Standard for Organic Plants (Notification No. 1605 of the MAFF of October 27, 2005) nonché Japanese Agricultural Standard for Organic Processed Foods (Notification No. 1606 of MAFF of October 27, 2005).

4. Autorità competente:

Food Manufacture Affairs Division, Food Industry Affairs Bureau, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, www.maff.go.jp/j/jas/index.html nonché Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC), www.famic.go.jp

5. Enti di certificazione:

Numero di codice	Nome	Sito Internet
JP-BIO-001	Hyogo prefectural Organic Agriculture Society, HOAS	www.hyoyuken.org
JP-BIO-002	AFAS Certification Center Co., Ltd.	www.afasseq.com
JP-BIO-003	NPO Kagoshima Organic Agriculture Association	www.koaa.or.jp
JP-BIO-004	Center of Japan Organic Farmers Group	www.yu-ki.or.jp
JP-BIO-005	Japan Organic & Natural Foods Association	http://jona-japan.org/english/
JP-BIO-006	Ecocert Japan Ltd.	http://ecocert.co.jp
JP-BIO-007	Bureau Veritas Japan Co., Ltd.	http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html
JP-BIO-008	OCIA Japan	www.ocia-jp.com
JP-BIO-009	Overseas Merchandise Inspection Co. Ltd.	http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html
JP-BIO-010	Organic Farming Promotion Association	http://yusuikyoo.web.fc2.com/

Numero di codice	Nome	Sito Internet
JP-BIO-011	ASAC Stands for Axis' System for Auditing and Certification and Association for Sustainable Agricultural Certification	www.axis-asac.net
JP-BIO-012	Environmentally Friendly Rice Network	www.epfnetwork.org/okome
JP-BIO-013	Ooita Prefecture Organic Agricultural Research Center	www.d-b.ne.jp/oitayuki
JP-BIO-014	AINOU	www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm
JP-BIO-015	SGS Japan Incorporation	www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm
JP-BIO-016	Ehime Organic Agricultural Association	www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html
JP-BIO-017	Center for Eco-design Certification Co. Ltd.	www.eco-de.co.jp/list.html
JP-BIO-018	Organic Certification Association	http://yuukinin.org/index.html
JP-BIO-019	Japan Eco-system Farming Association	www.npo-jefa.com
JP-BIO-020	Hiroshima Environment and Health Association	www.kanhokyo.or.jp/jigyoo/jigyoo_05A.html
JP-BIO-021	Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability	www.accis.jp
JP-BIO-022	Organic Certification Organization Co. Ltd.	www.oco45.net
JP-BIO-023	Rice Research Organic Food Institute	http://inasaku.or.tv
JP-BIO-024	Aya town miyazaki, Japan	www.town.aya.miyazaki.jp/ayatown/organicfarming/index.html
JP-BIO-025	Tokushima Organic Certified Association	www.tokukaigi.or.jp/yuuki/
JP-BIO-026	Association of Certified Organic Hokkaido	www.achorg.org/
JP-BIO-027	NPO Kumamoto Organic Agriculture Association	www.kumayuken.org/jas/certification/index.html
JP-BIO-028	Hokkaido Organic Promoters Association	www.hosk.jp/CCP.html
JP-BIO-029	Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO	www8.ocn.ne.jp/~koaajisseki.html
JP-BIO-030	LIFE Co., Ltd.	www.life-silver.com/jas/
JP-BIO-031	Wakayama Organic Certified Association	www.vaw.ne.jp/aso/woca
JP-BIO-032	Shimane Organic Agriculture Association	www.shimane-yuki.or.jp/index.html
JP-BIO-033	The Mushroom Research Institute of Japan	www.kinoko.or.jp
JP-BIO-034	International Nature Farming Research Center	www.infrc.or.jp
JP-BIO-035	Organic Certification Center	www.organic-cert.or.jp
JP-BIO-036	Japan Food Research Laboratories	http://www.jfrl.or.jp/jas.html
JP-BIO-037	Leafearth Company	http://www.leafearth.jp/

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo*: vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione*: 31 dicembre 2020.

India

1. Categorie di prodotti:

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	

2. Provenienza:

Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in India.

3. Norme di produzione:

National Programme for Organic Production

4. Autorità competente:

Agricultural and Processed Food Export Development Authority (APEDA),
www.apeda.gov.in/apedawebsite/index.asp

5. Enti di certificazione:

Numero di codice	Nome	Sito Internet
IN-ORG-001	Aditi Organic Certifications Pvt. Ltd.	www.aditicert.net
IN-ORG-002	APOF Organic Certification Agency (AOCA)	www.aoca.in
IN-ORG-003	Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd.	www.bureauveritas.co.in
IN-ORG-004	Control Union Certifications	www.controlunion.com
IN-ORG-005	ECOCERT India Pvt. Ltd.	www.ecocert.in
IN-ORG-006	Food Cert India Pvt. Ltd.	www.foodcert.in
IN-ORG-007	IMO Control Private Limited	www.imocontrol.in
IN-ORG-008	Indian Organic Certification Agency (Indocert)	www.indocert.org
IN-ORG-009	ISCOP (Indian Society for Certification of Organic Products)	www.iscoporganiccertification.org
IN-ORG-010	Lacon Quality Certification Pvt. Ltd.	www.laconindia.com
IN-ORG-011	Natural Organic Certification Agro Pvt. Ltd.	www.nocaagro.com
IN-ORG-012	OneCert Asia Agri Certification Pvt. Ltd.	www.onecertasia.in
IN-ORG-013	SGS India Pvt. Ltd.	www.sgsgroup.in
IN-ORG-014	Uttarakhand State Organic Certification Agency (USOCA)	www.organicuttarakhand.org/certification.html
IN-ORG-015	Vedic Organic Certification Agency	www.vediccertification.com
IN-ORG-016	Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA)	www.krishi.rajasthan.gov.in
IN-ORG-017	Chhattisgarh Certification Society (CGCERT)	www.cgcert.com
IN-ORG-018	Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD)	www.tnocd.net
IN-ORG-020	Intertek India Pvt. Ltd.	www.intertek.com

Numero di codice	Nome	Sito Internet
IN-ORG-021	Madhya Pradesh State Organic Certification Agency (MPSOCA)	www.mpkrisshi.org
IN-ORG-023	Faircert Certification Services Pvt. Ltd.	www.faircert.com
IN-ORG-024	Odisha State Organic Certification Agency	www.ossopca.nic.in
IN-ORG-025	Gujarat Organic Products Certification Agency	www.gopca.in
IN-ORG-026	Uttar Pradesh State Organic Certification Agency	www.upsoca.org

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2020.

Israele

1. *Categorie di prodotti:*

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari	D	Ad eccezione dei prodotti animali o dei relativi prodotti derivati trasformati.
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	

2. *Provenienza:*

Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in Israele, e prodotti della categoria D trasformati in Israele con ingredienti biologici ottenuti in Israele o importati in Israele:

- a. dalla Svizzera; oppure
- b. da un Paese riconosciuto in virtù del presente allegato.

3. *Norme di produzione:*

Law for the Regulation of Organic Produce, 5765-2005, and its relevant Regulations.

4. *Autorità competente:*

Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5. *Enti di certificazione:*

Numero di codice	Nome	Sito Internet
IL-ORG-001	Secal Israel Inspection & Certification	www.skal.co.il
IL-ORG-002	Agrior Ltd.-Organic Inspection & Certification	www.agrior.co.il
IL-ORG-003	IQC Institute of Quality & Control	www.iqc.co.il
IL-ORG-004	Plant Protection and Inspection Services (PPIS)	www.ppis.moag.gov.il

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2020.

Nuova Zelanda

1. *Categorie di prodotti:*

Categoria di prodotti	Codice Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari ¹	D
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F

¹ Escluso il lievito

2. *Provenienza:*

Prodotti delle categorie A, B ed F ottenuti in Nuova Zelanda, e prodotti della categoria D trasformati in Nuova Zelanda con ingredienti biologici ottenuti in Nuova Zelanda o importati in Nuova Zelanda:

- a. dalla Svizzera;
- b. da un Paese riconosciuto in virtù del presente allegato; oppure
- c. da un Paese le cui norme relative alla prescrizione e al controllo siano state riconosciute equivalenti al programma «Food Official Organic Assurance» del New Zealand Ministry for Primary Industries (MPI) in base alle garanzie e informazioni fornite dall'autorità competente di tale Paese conformemente alle prescrizioni del MPI, e a condizione che siano importati soltanto ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, destinati a essere incorporati, nella misura massima del 5 per cento dei prodotti di origine agricola, in prodotti della categoria D preparati in Nuova Zelanda.

3. *Norme di produzione:*

MPI Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production

4. *Autorità competente:*

New Zealand Ministry for Primary Industries (MPI), www.mpi.govt.nz

5. *Enti di certificazione:*

Numero di codice	Nome	Sito Internet
NZ-BIO-001	New Zealand Ministry for Primary Industries (MPI)	http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics

Numero di codice	Nome	Sito Internet
NZ-BIO-002	AsureQuality Ltd.	http://www.asurequality.com
NZ-BIO-003	BioGro New Zealand	www.biogro.co.nz

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 4.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2020.

Stati membri dell'UE

1. *Categorie di prodotti:*

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B	Ad eccezione dei conigli e dei relativi prodotti derivati non trasformati.
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari	D	Ad eccezione dei prodotti trasformati, i cui componenti ottenuti secondo i metodi di produzione biologica contengono prodotti derivati da conigli ottenuti nell'UE.
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali	E	
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	

2. *Provenienza:*

Prodotti delle categorie A ed F ottenuti nell'UE, e prodotti delle categorie D ed E trasformati nell'UE con ingredienti biologici ottenuti nell'UE o importati nell'UE:

- a. dalla Svizzera;
- b. da un Paese terzo riconosciuto in virtù degli articoli 33 paragrafo 2, 38 lettera d e 40 del regolamento (CE) n. 834/2007⁷⁹ in combinato disposto con l'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008⁸⁰, a condizione che il riconoscimento valga per il prodotto interessato; oppure
- c. da un Paese terzo; i prodotti devono essere certificati da un'autorità di controllo o da un ente di controllo riconosciuti equivalenti dall'UE in virtù

⁷⁹ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1.

⁸⁰ Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/872, GU L 134 del 23.5.2017, pag. 6.

dell'articolo 33 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 834/2007 in combinato disposto con l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, e questo riconoscimento deve valere per la categoria di prodotti interessata e il campo d'applicazione geografico.

3. Norme di produzione:

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007

4. Autorità competente:

European Commission, Agriculture Directorate-General, Unit H3

5. Enti di certificazione:

Enti o autorità di controllo previsti dall'articolo 27 del regolamento (CE) n. 834/2007

6. Certificato di controllo: non necessario.

7. Data di scadenza dell'inclusione: 31 dicembre 2020.

Stati Uniti

1. Categorie di prodotti:

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B	
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari	D	Soltanto vino ottenuto e designato secondo l'ordinanza sull'agricoltura biologica.
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali	E	
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	

2. Provenienza:

Prodotti delle categorie A, B ed F, e i componenti delle categorie D ed E ottenuti secondo il metodo di produzione biologico, prodotti negli Stati Uniti o importati negli Stati Uniti, e ivi trasformati o confezionati in conformità con la legislazione statunitense.

3. Norme di produzione:

Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C 65 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205)

4. Autorità competente:

United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov

5. *Enti di certificazione:*

Numero di codice	Nome	Sito Internet
US-ORG-001	A Bee Organic	www.abeeorganic.com
US-ORG-002	Agricultural Services	www.ascorganic.com
US-ORG-003	Baystate Organic Certifiers	www.baystateorganic.org
US-ORG-004	Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH	www.bcs-oeko.com
US-ORG-005	BioAgriCert	www.bioagricert.org/English/index.php
US-ORG-006	CCOF Certification Services	www.ccof.org
US-ORG-007	Colorado Department of Agriculture	www.colorado.gov
US-ORG-008	Control Union Certifications	www.skalint.com
US-ORG-009	Clemson University	www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification
US-ORG-010	Ecocert S.A.	www.ecocert.com
US-ORG-011	Georgia Crop Improvement Association, Inc.	www.certifiedseed.org
US-ORG-012	Global Culture	www.globalculture.us
US-ORG-013	Global Organic Alliance, Inc.	www.goa-online.org
US-ORG-014	Global Organic Certification Services	www.globalorganicservices.com
US-ORG-015	Idaho State Department of Agriculture	www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php
US-ORG-016	Ecocert ICO, LLC	www.ecocertico.com
US-ORG-017	International Certification Services, Inc.	www.ics-intl.com
US-ORG-018	Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship	www.agriculture.state.ia.us
US-ORG-019	Kentucky Department of Agriculture	www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm
US-ORG-020	LACON GmbH	www.lacon-institut.com
US-ORG-022	Marin Organic Certified Agriculture	www.marincounty.org/depts/ag/moca
US-ORG-023	Maryland Department of Agriculture	www.mda.state.md.us/md_products/certified_md_organic_farms/index.php
US-ORG-024	Mayacert S.A.	www.mayacert.com
US-ORG-025	Midwest Organic Services Association, Inc.	www.mosaorganic.org
US-ORG-026	Minnesota Crop Improvement Association	www.mncia.org
US-ORG-027	MOFGA Certification Services, LLC	www.mofga.org/
US-ORG-028	Montana Department of Agriculture	www.agr.mt.gov/organic/Program.asp
US-ORG-029	Monterey County Certified Organic	www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics
US-ORG-030	Natural Food Certifiers	www.nfccertification.com
US-ORG-031	Nature's International Certification Services	www.naturesinternational.com/

Numero di codice	Nome	Sito Internet
US-ORG-033	New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services,	http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm
US-ORG-034	New Jersey Department of Agriculture	www.state.nj.us/agriculture/
US-ORG-035	New Mexico Department of Agriculture, Organic Program	http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html
US-ORG-036	NOFA—New York Certified Organic, LLC	http://www.nofany.org
US-ORG-037	Ohio Ecological Food and Farm Association	www.oeffa.org
US-ORG-038	American International (AI)	www.americertorganic.com
US-ORG-039	Oklahoma Department of Agriculture	www.oda.state.ok.us
US-ORG-040	OneCert	www.onecert.com
US-ORG-041	Oregon Department of Agriculture	www.oregon.gov/ODA/CID
US-ORG-042	Oregon Tilth Certified Organic	www.tilth.org
US-ORG-043	Organic Certifiers, Inc.	http://www.organiccertifiers.com
US-ORG-044	Organic Crop Improvement Association	www.ocia.org
US-ORG-046	Organizacion Internacional Agropecuaria	www.oia.com.ar
US-ORG-047	Pennsylvania Certified Organic	www.paorganic.org
US-ORG-048	Primuslabs.com	www.primuslabs.com
US-ORG-049	Pro-Cert Organic Systems, Ltd	www.pro-cert.org
US-ORG-050	Quality Assurance International	www.qai-inc.com
US-ORG-051	Quality Certification Services	www.QCSinfo.org
US-ORG-052	Rhode Island Department of Environmental Management	www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm
US-ORG-053	Scientific Certification Systems	www.SCScertified.com
US-ORG-054	Stellar Certification Services, Inc.	http://demeter-usa.org/
US-ORG-055	Texas Department of Agriculture	www.agr.state.tx.us
US-ORG-056	Utah Department of Agriculture	http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html
US-ORG-057	Vermont Organic Farmers, LLC	http://www.nofavt.org
US-ORG-058	Washington State Department of Agriculture	http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm
US-ORG-059	Yolo County Department of Agriculture	www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501
US-ORG-060	Institute for Marketecology (IMO)	http://imo.ch/
US-ORG-061	Basin and Range Organics (BARO)	https://basinandrangeorganics.org/

6. *Enti che rilasciano il certificato di controllo:* vedi il precedente numero 5.

7. *Data di scadenza dell'inclusione:* 31 dicembre 2020.

Tunisia

1. Categorie di prodotti:

Categoria di prodotti	Codice	Limitazioni
Prodotti vegetali non trasformati	A	
Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come derrate alimentari ¹	D	Costituiti essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale.
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F	

¹ Esclusi vino e lievito

2. Provenienza:

Prodotti delle categorie A ed F ottenuti in Tunisia, e prodotti della categoria D trasformati in Tunisia con ingredienti biologici ottenuti in Tunisia.

3. Norme di produzione:

Loi n° 99-30 du 5 avril 1999, relative à l'agriculture biologique; Arrêté du ministre de l'agriculture du 28 février 2001, portant approbation du cahier des charges type de la production végétale selon le mode biologique.

4. Autorità competente:

Direction générale de l'Agriculture Biologique (Ministère de l'Agriculture et de l'Environnement), www.agriculture.tn nonché www.onagri.tn

5. Enti di certificazione:

Numero di codice	Nome	Sito Internet
TN-BIO-001	Ecocert S.A. en Tunisie	www.ecocert.com
TN-BIO-003	Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH	www.bcs-oeko.com
TN-BIO-006	Institut National de la Normalisation et de la Propriété Intellectuelle (INNORPI)	www.innorpi.tn
TN-BIO-007	Suolo e Salute	www.suoloesalute.it
TN-BIO-008	CCPB Srl	www.ccpb.it

6. Enti che rilasciano il certificato di controllo: vedi il precedente numero 5.

7. Data di scadenza dell'inclusione: 31 dicembre 2020.

*Allegato 4a*⁸¹
(art. 4a)

Elenco degli enti di certificazione e delle autorità di controllo riconosciuti non compresi nell'elenco dei Paesi

1 Introduzione

Categorie di prodotti

Conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008⁸² le categorie di prodotti sono indicate con il codice seguente:

Categoria di prodotti	Codice
Prodotti vegetali non trasformati	A
Animali vivi o prodotti animali non trasformati	B
Acquacoltura ¹	C
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come derrate alimentari D	
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti per animali	E
Materiale vegetativo di moltiplicazione e sementi per la coltura	F

¹ In Svizzera non è disciplinata dall'ordinanza sull'agricoltura biologica (art. 1 cpv. 3 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica)

2 Elenco

Agreco R.F. Göderz GmbH

1. *Indirizzo:* Mündener Strasse 19, 37218 Witzenhausen, Germania

2. *Sito internet:* www.agrecogmbh.de

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Azerbaigian	AZ-BIO-151	X	–	–	X	–	–
Camerun	CM-BIO-151	X	–	–	X	–	–
Ghana	GH-BIO-151	X	–	–	X	–	–

⁸¹ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6349).

⁸² Regolamento (CE) della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti dai paesi terzi, GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/872, GU L 134 del 23.5.2017, pag. 6.

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Marocco	MA-BIO-151	X	–	–	X	–	–
Moldova	MD-BIO-151	X	–	–	X	–	–
Ucraina	UA-BIO-151	X	–	–	X	–	–

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione e vino

5. *Norme di produzione*: Agreco Equivalence Standard

Albinspekt

1. *Indirizzo*: Sheshi Hari Trumen', Nd. 1, Hy. 25, Ap. 10, 1016 Tirana, Albania

2. *Sito Internet*: www.albinspekt.com

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate*:

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Albania	AL-BIO-139	X	X	–	X	–	–
Kosovo	XK-BIO-139	X	X	–	X	–	–

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione e vino

5. *Norme di produzione*: Albinspekt Organic Standard

Argencert SA

1. *Indirizzo*: Bouchard 644, 6°A, C1106ABJ, Buenos Aires, Argentina

2. *Sito internet*: www.argencert.com.ar

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate*:

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Argentina	AR-BIO-138	–	–	–	X	–	–
Cile	CL-BIO-138	X	–	–	X	–	–
Paraguay	PY-BIO-138	X	–	–	X	–	–
Uruguay	UY-BIO-138	X	–	–	X	–	–

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione, prodotti di cui all'allegato 4

5. *Norme di produzione*: Argencert Organic Standard

Australian Certified Organic

1. *Indirizzo*: PO Box 810, 18 Eton Street, Nundah QLD 4012, Australia

2. *Sito Internet*: www.aco.net.au

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate*:

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Australia	AU-BIO-107	–	X	–	X	–	–
Isole Cook	CK-BIO-107	X	–	–	–	–	–
Cina	CN-BIO-107	X	–	–	X	–	–
Figi	FJ-BIO-107	X	–	–	X	–	–
Isole Falkland	FK-BIO-107	–	X	–	–	–	–
Hong Kong	HK-BIO-107	X	–	–	X	–	–
Indonesia	ID-BIO-107	X	–	–	X	–	–
Corea del Sud	KR-BIO-107	–	–	–	X	–	–
Madagascar	MG-BIO-107	X	–	–	X	–	–
Myanmar	MM-BIO-107	X	–	–	X	–	–
Malaysia	MY-BIO-107	X	–	–	X	–	–
Papua Nuova Guinea	PG-BIO-107	X	–	–	X	–	–
Singapore	SG-BIO-107	X	–	–	X	–	–
Tailandia	TH-BIO-107	X	–	–	X	–	–
Tonga	TO-BIO-107	X	–	–	X	–	–
Vanuatu	VU-BIO-107	X	–	–	X	–	–

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione, prodotti di cui all'allegato 4

5. *Norme di produzione*: ACO Standard 2013

Balkan Biocert Skopje

1. *Indirizzo*: Frederik Sopen Str. 2/9, 1000 Skopje, Repubblica di Macedonia

2. *Sito internet*: www.balkanbiocert.mk

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate*:

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Macedonia	MK-BIO-157	X	X	–	X	–	–

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato 4

5. *Norme di produzione*: International Accredited Certification Bodies Equivalent European Union Organic Production Standard for Third Countries

Bioagricert Srl

1. *Indirizzo*: Via dei Macabracchia, 8/3-4-5, 40033 Casalecchio di Reno (BO), Italia

2. *Sito internet*: www.bioagricert.org

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate*:

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Albania	AL-BIO-132	X	–	–	X	X	–
Bangladesh	BD-BIO-132	X	–	–	X	–	–
Brasile	BR-BIO-132	X	–	–	X	–	–
Cina	CN-BIO-132	X	–	–	X	–	–
Ecuador	EC-BIO-132	X	–	–	X	–	–
Indonesia	ID-BIO-132	X	–	–	–	–	–
India	IN-BIO-132	–	–	–	X	–	–
Iran	IR-BIO-132	X	–	–	X	–	–
Cambogia	KH-BIO-132	X	–	–	X	–	–
Corea del Sud	KR-BIO-132	X	–	–	–	–	–
Laos	LA-BIO-132	X	–	–	X	–	–
Marocco	MA-BIO-132	X	–	–	X	–	–
Myanmar	MM-BIO-132	X	–	–	X	–	–
Messico	MX-BIO-132	X	X	–	X	–	–
Nepal	NP-BIO-132	X	–	–	X	–	–
Polinesia francese	PF-BIO-132	X	–	–	X	–	–
Serbia	RS-BIO-132	X	X	–	–	–	–
San Marino	SM-BIO-132	–	–	–	X	–	–
Senegal	SN-BIO-132	X	–	–	–	–	–
Togo	TG-BIO-132	X	–	–	X	–	–
Tailandia	TH-BIO-132	X	X	–	X	X	–
Turchia	TR-BIO-132	X	–	–	X	–	–
Ucraina	UA-BIO-132	X	–	–	X	–	–
Vietnam	VN-BIO-132	X	–	–	X	–	–

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato 4.

Specificazione: categoria di prodotti B: sono riconosciuti soltanto i prodotti dell'apicoltura.

5. *Norme di produzione*: BAC EU Equivalent Organic Standard

Bio.inspecta AG

1. *Indirizzo*: Ackerstrasse, 5070 Frick, Svizzera

2. *Sito Internet*: www.bio-inspecta.ch

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate*:

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Emirati arabi uniti	AE-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Albania	AL-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Armenia	AM-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Azerbaigian	AZ-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Bosnia-Erzegovina	BA-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Burkina Faso	BF-BIO-161	X	-	-	-	-	-
Benin	BJ-BIO-161	X	-	-	-	-	-
Brasile	BR-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Cuba	CU-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Repubblica Dominicana	DO-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Etiopia	ET-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Georgia	GE-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Ghana	GH-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Indonesia	ID-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Iran	IR-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Kenya	KE-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Kirghizistan	KG-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Corea del Sud	KR-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Kazakistan	KZ-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Libano	LB-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Marocco	MA-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Moldova	MD-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Filippine	PH-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Russia	RU-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Senegal	SN-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Tagikistan	TJ-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Turchia	TR-BIO-161	X	-	-	X	-	-
Tanzania	TZ-BIO-161	X	-	-	X	-	-

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Ucraina	UA-BIO-161	X	–	–	X	–	–
Uzbekistan	UZ-BIO-161	X	–	–	X	–	–
Vietnam	VN-BIO-161	X	–	–	X	–	–
Kosovo	XK-BIO-161	X	–	–	X	–	–
Sudafrica	ZA-BIO-161	X	–	–	X	–	–

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione e vino

5. *Norme di produzione*: Austria Bio Garantie-Production Standard (ABG-PS)

Bio Latina Certificadora (Biolatina)

1. *Indirizzo*: Jr. Domingo Millán 852, Jesús Maria, Lima 11, Lima, Perù

2. *Sito Internet*: www.biolatina.com

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate*:

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Bolivia	BO-BIO-118	X	X	–	X	–	–
Colombia	CO-BIO-118	X	–	–	X	–	–
Guatemala	GT-BIO-118	X	–	–	X	–	–
Honduras	HN-BIO-118	X	–	–	X	–	–
Messico	MX-BIO-118	X	–	–	X	–	–
Nicaragua	NI-BIO-118	X	X	–	X	–	–
Panama	PA-BIO-118	X	–	–	X	–	–
Perù	PE-BIO-118	X	X	–	X	–	–
El Salvador	SV-BIO-118	X	–	–	X	–	–
Venezuela	VE-BIO-118	X	–	–	X	–	–

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione e vino. Specificazione: categoria di prodotti B: sono riconosciuti soltanto i prodotti dell'apicoltura.

5. *Norme di produzione*: Normas basicas para la agricultura organica de Bio Latina

Bolicert Ltd.

1. *Indirizzo*: Colon Street 756, floor 2, office 2A, Edificio Valdivia, Casilla 13030, La Paz, Bolivia

2. *Sito Internet*: <http://www.bolicert.org>

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate*:

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Bolivia	BO-BIO-126	X	-	-	X	-	-

4. *Eccezioni:* prodotti in conversione e vino

5. *Norme di produzione:* ACB Equivalent European Union Organic Production & Processing Standard for Third Countries

Caucascert Ltd.

1. *Indirizzo:* 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Georgia

2. *Sito Internet:* www.caucascert.ge

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessati:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Georgia	GE-BIO-117	X	-	-	X	-	-

4. *Eccezioni:* prodotti in conversione

5. *Norme di produzione:* Green Caucasus "Standard for Production, Processing, Labelling and Marketing of Organically Produced Foods"

CCOF Certification Services (CCOF)

1. *Indirizzo:* 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, USA

2. *Sito Internet:* <http://www.ccof.org>

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessati:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Messico	MX-BIO-105	X	-	-	X	-	-

4. *Eccezioni:* prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato 4

5. *Norme di produzione:* CCOF Manual Three Global Market Access Program

CCPB Srl

1. *Indirizzo:* Viale Masini 36, 40126 Bologna, Italia

2. *Sito internet:* www.ccpb.it

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Cina	CN-BIO-102	X	–	–	X	–	–
Egitto	EG-BIO-102	X	X	–	X	–	–
Iraq	IQ-BIO-102	X	–	–	–	–	–
Libano	LB-BIO-102	X	X	–	X	–	–
Marocco	MA-BIO-102	X	–	–	X	–	–
Filippine	PH-BIO-102	X	–	–	X	–	–
San Marino	SM-BIO-102	X	X	–	X	–	–
Siria	SY-BIO-102	X	–	–	–	–	–
Tunisia	TN-BIO-102	–	X	–	–	–	–
Turchia	TR-BIO-102	X	–	–	X	–	–

4. *Eccezioni:* prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato 4.

5. *Norme di produzione:* CCPB Organic Production Standards

CERES Certification of Environmental Standards GmbH

1. *Indirizzo:* Vorderhaslach 1, 91230 Happurg, Germania

2. *Sito internet:* www.ceres-cert.com

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Albania	AL-BIO-140	X	–	–	X	–	–
Azerbaigian	AZ-BIO-140	X	–	–	X	–	–
Burkina Faso	BF-BIO-140	X	–	–	X	–	–
Benin	BJ-BIO-140	X	–	–	X	–	–
Bolivia	BO-BIO-140	X	–	–	X	–	–
Brasile	BR-BIO-140	X	X	–	X	–	–
Cile	CL-BIO-140	X	X	–	X	–	–
Cina	CN-BIO-140	X	X	–	X	–	–
Colombia	CO-BIO-140	X	–	–	X	–	–
Repubblica Dominicana	DO-BIO-140	X	–	–	X	–	–
Ecuador	EC-BIO-140	X	–	–	X	–	–

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Egitto	EG-BIO-140	X	X	-	X	-	-
Etiopia	ET-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Grenada	GD-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Ghana	GH-BIO-140	X	-	-	-	-	-
Indonesia	ID-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Iran	IR-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Giamaica	JM-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Kenia	KE-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Kirghizistan	KG-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Kazakistan	KZ-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Marocco	MA-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Moldova	MD-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia	MK-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Mali	ML-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Messico	MX-BIO-140	X	X	-	X	-	-
Perù	PE-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Papuasias-Nuova Guinea	PG-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Filippine	PH-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Paraguay	PY-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Serbia	RS-BIO-140	X	X	-	X	-	-
Russia	RU-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Ruanda	RW-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Arabia Saudita	SA-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Senegal	SN-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Togo	TG-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Tailandia	TH-BIO-140	X	X	-	X	-	-
Turchia	TR-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Taiwan	TW-BIO-140	-	-	-	X	-	-
Tanzania	TZ-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Ucraina	UA-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Uganda	UG-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Uzbekistan	UZ-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Vietnam	VN-BIO-140	X	-	-	X	-	-
Sudafrica	ZA-BIO-140	X	X	-	X	-	-

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione e vino

5. *Norme di produzione*: Policy on Certification in Third Countries

Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos S.C. (CERTIMEX)

1. *Indirizzo*: Calle 16 de Septiembre N° 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, C.P. 68026, Messico

2. *Sito Internet*: www.certimexsc.com

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate*:

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Messico	MX-BIO-104	X	X	–	X	–	–

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione e vino. Specificazione: categoria di prodotti B: sono riconosciuti soltanto i prodotti dell'apicoltura.

5. *Norme di produzione*: Certimex Normas para la Produccion, el Procesamiento y la Comercializacion de Productos Ecologicos

Certisys

1. *Indirizzo*: Rue de l'Escrime/Schermlaan 85, B-1150 Bruxelles, Belgio

2. *Sito internet*: www.certisys.eu

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate*:

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Burkina Faso	BF-BIO-128	X	–	–	X	–	–
Burundi	BI-BIO-128	X	–	–	X	–	–
Benin	BJ-BIO-128	X	–	–	X	–	–
Repubblica del Congo	CG-BIO-128	X	–	–	X	–	–
Costa d'Avorio	CI-BIO-128	X	–	–	X	–	–
Camerun	CM-BIO-128	X	–	–	X	–	–
Ghana	GH-BIO-128	X	–	–	X	–	–
Mali	ML-BIO-128	X	–	–	X	–	–
Ruanda	RW-BIO-128	X	–	–	X	–	–
Senegal	SN-BIO-128	X	–	–	X	–	–
Togo	TG-BIO-128	X	–	–	X	–	–
Tanzania	TZ-BIO-128	X	–	–	X	–	–
Uganda	UG-BIO-128	X	–	–	X	–	–

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione e vino

5. *Norme di produzione*: Certisys Standard for Organic Production in Non-EU countries

Company of Organic Agriculture in Palestine

1. *Indirizzo*: Ramallah-AL-Masioun-sabat building 2nd floor, P.O.BOX: 4504, Palestina

2. *Sito internet*: www.coap.org.ps

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate*:

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Territori palestinesi occupati	PS-BIO-163	X	-	-	X	-	-

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato 4

5. *Norme di produzione*: European Union Organic Production and Processing Standard for Third Countries

Control Union Certifications

1. *Indirizzo*: Meeuwenlaan 4-6, 8011 BZ, Zwolle, Paesi Bassi

2. *Sito internet*: <http://certification.controlunion.com>

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate*:

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Emirati arabi uniti	AE-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Albania	AL-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Costa d'Avorio	CI-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Cina	CN-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Colombia	CO-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Costa Rica	CR-BIO-149	-	X	-	-	X	-
Repubblica dominicana	DO-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Ecuador	EC-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Egitto	EG-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Etiopia	ET-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Ghana	GH-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Hong Kong	HK-BIO-149	X	X	-	X	X	X

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Honduras	HN-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Indonesia	ID-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Israele	IL-BIO-149	-	X	-	-	X	-
India	IN-BIO-149	-	X	-	X	X	-
Iran	IR-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Giappone	JP-BIO-149	-	X	-	-	X	-
Kirghizistan	KG-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Corea del Sud	KR-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Sri Lanka	LK-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Moldova	MD-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Macedonia	MK-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Mali	ML-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Maurizio	MU-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Messico	MX-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Malaysia	MY-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Mozambico	MZ-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Nigeria	NG-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Nepal	NP-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Panama	PA-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Perù	PE-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Filippine	PH-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Pakistan	PK-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Territori palestinesi occupati	PS-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Paraguay	PY-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Serbia	RS-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Ruanda	RW-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Singapore	SG-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Siria	SY-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Tailandia	TH-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Timor (Leste)	TL-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Turchia	TR-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Tanzania	TZ-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Ucraina	UA-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Uganda	UG-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Uruguay	UY-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Uzbekistan	UZ-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Vietnam	VN-BIO-149	X	X	-	X	X	X
Sudafrica	ZA-BIO-149	X	X	-	X	X	X

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato 4. Specificazione: categoria di prodotti B: sono riconosciuti soltanto i prodotti dell'apicoltura.

5. *Norme di produzione*: Control Union Certifications Productions Standards

Ecocert SA

1. *Indirizzo*: Lieu dit Lamothe BP 47, 32600 L'Isle Jourdain, Francia

2. *Sito Internet*: www.ecocert.com

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate*:

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Andorra	AD-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Emirati Arabi Uniti	AE-BIO-154	X	-	-	X	X	-
Afghanistan	AF-BIO-154	X	X	-	X	-	-
Albania	AL-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Armenia	AM-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Azerbaigian	AZ-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Bosnia-Erzegovina	BA-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Bangladesh	BD-BIO-154	X	-	-	X	X	-
Burkina Faso	BF-BIO-154	X	X	-	X	X	X
Bahrain	BH-BIO-154	-	-	-	X	-	-
Burundi	BI-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Benin	BJ-BIO-154	X	X	-	X	-	-
Brasile	BR-BIO-154	X	X	-	X	X	X
Bahamas	BS-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Botswana	BW-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Bielorussia	BY-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Belize	BZ-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Repubblica Democratica del Congo	CD-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Repubblica Centrafricana	CF-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Repubblica del Congo	CG-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Costa d'Avorio	CI-BIO-154	X	X	-	X	-	-
Cile	CL-BIO-154	X	X	-	X	-	X
Camerun	CM-BIO-154	X	X	-	X	-	-
Cina	CN-BIO-154	X	X	-	X	X	X
Colombia	CO-BIO-154	X	X	-	X	X	X
Cuba	CU-BIO-154	X	-	-	X	X	-
Capo Verde	CV-BIO-154	X	-	-	X	-	-

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Repubblica Dominicana	DO-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Algeria	DZ-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Ecuador	EC-BIO-154	X	X	-	X	X	-
Etiopia	ET-BIO-154	X	X	-	X	-	-
Figi	FJ-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Georgia	GE-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Ghana	GH-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Guinea equatoriale	GQ-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Guatemala	GT-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Guinea Bissau	GW-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Guyana	GY-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Hong Kong	HK-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Honduras	HN-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Haiti	HT-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Indonesia	ID-BIO-154	X	X	-	X	-	-
India	IN-BIO-154	-	-	-	X	X	-
Iran	IR-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Giordania	JO-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Giappone	JP-BIO-154	-	-	-	X	-	-
Kenya	KE-BIO-154	X	X	-	X	X	-
Cambogia	KH-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Kirghizistan	KK-BIO-154	X	-	-	X	X	-
Comore	KM-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Corea del Sud	KR-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Kuwait	KW-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Kazakistan	KZ-BIO-154	X	-	-	X	X	-
Laos	LA-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Liechtenstein	LI-BIO-154	X	-	-	-	-	-
Sri Lanka	LK-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Liberia	LR-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Lesotho	LS-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Marocco	MA-BIO-154	X	X	-	X	X	X
Monaco	MC-BIO-154	X	X	-	X	X	-
Moldova	MD-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Montenegro	ME-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Madagascar	MG-BIO-154	X	X	-	X	X	X
Macedonia	MK-BIO-154	X	-	-	X	-	X
Mali	ML-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Myanmar/Burma	MM-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Mongolia	MN-BIO-154	X	-	-	X	-	-

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Mauritania	MR-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Maurizio	MU-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Malawi	MW-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Messico	MX-BIO-154	X	X	-	X	X	X
Malaysia	MY-BIO-154	X	X	-	X	-	-
Mozambico	MZ-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Namibia	NA-BIO-154	X	X	-	X	X	-
Niger	NE-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Nigeria	NG-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Nicaragua	NI-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Nepal	NP-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Oman	OM-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Panama	PA-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Perù	PE-BIO-154	X	X	-	X	X	X
Polinesia francese	PF-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Filippine	PH-BIO-154	X	X	-	X	X	X
Pakistan	PK-BIO-154	X	-	-	X	-	X
Territori palestinesi occupati	PS-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Paraguay	PY-BIO-154	X	X	-	X	X	-
Serbia	RS-BIO-154	X	X	-	X	-	X
Russia	RU-BIO-154	X	-	-	X	X	-
Ruanda	RW-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Arabia Saudita	SA-BIO-154	X	-	-	X	X	X
Seychelles	SC-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Sudan	SD-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Singapore	SG-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Senegal	SN-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Somalia	SO-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Suriname	SR-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Sao Tomé e Principe	ST-BIO-154	X	-	-	X	-	-
El Salvador	SV-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Siria	SY-BIO-154	X	-	-	X	X	-
Swaziland	SZ-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Ciad	TD-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Togo	TG-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Tailandia	TH-BIO-154	X	X	-	X	X	X
Tagikistan	TJ-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Timor (Leste)	TL-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Turkmenistan	TM-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Tunisia	TN-BIO-154	-	-	-	X	-	-

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Turchia	TR-BIO-154	X	X	-	X	X	X
Taiwan	TW-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Tanzania	TZ-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Ucraina	UA-BIO-154	X	X	-	X	X	-
Uganda	UG-BIO-154	X	X	-	X	X	-
Uruguay	UY-BIO-154	X	X	-	X	X	-
Uzbekistan	UZ-BIO-154	X	-	-	X	X	-
Venezuela	VE_BIO-154	X	-	-	X	-	-
Vietnam	VN-BIO-154	X	X	-	X	-	-
Vanuatu	VU-BIO-154	X	-	-	X	-	X
Samoa	WS-BIO-154	X	-	-	X	-	-
Sudafrica	ZA-BIO-154	X	X	-	X	X	X
Zambia	ZM-BIO-154	X	X	-	X	X	-
Zimbabwe	ZW-BIO-154	X	-	-	X	-	X

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato 4

5. *Norme di produzione*: Ecocert Organic Standard

Ecoglobe LLC

1. *Indirizzo*: 1, A. Khachaturyan Str., apt. 66, 0033 Yerevan, Armenia

2. *Sito Internet*: <http://www.ecoglobe.am>

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate*:

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Armenia	AM-BIO-112	X	-	-	X	-	-
Bielorussia	BY-BIO-112	X	-	-	X	-	-
Iran	IR-BIO-112	X	-	-	X	-	-
Pakistan	PK-BIO-112	X	-	-	X	-	-
Russia	RU-BIO-112	X	-	-	X	-	-
Ucraina	UA-BIO-112	X	-	-	X	-	-

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione e vino

5. *Norme di produzione*: Green Causasus Standard

Egyptian Center of Organic Agriculture (ECOА)

1. *Indirizzo:* 15 Nadi El-Seid Street, Dokki, Cairo, Egitto

2. *Sito internet:* www.ecoa.com.eg

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Egitto	EG-BIO-164	X	-	-	X	-	-

4. *Eccezioni:* prodotti in conversione e vino

5. *Norme di produzione:* ECOА Production standard and control measures for equivalent application of Reg. (EC) No. 834/2007 and Reg. 889/2008

Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)

1. *Indirizzo:* P.O.Box 12311, Gainesville, FL 32604, USA

2. *Sito Internet:* www.qcsinfo.org

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Repubblica Dominicana	DO-BIO-144	X	-	-	X	-	-
Ecuador	EC-BIO-144	X	-	-	X	-	-
Guatemala	GT-BIO-144	X	-	-	X	-	-
Honduras	HN-BIO-144	X	-	-	X	-	-
Messico	MX-BIO-144	X	-	-	X	-	-

4. *Eccezioni:* prodotti in conversione e vino

5. *Norme di produzione:* QCS EU Equivalency Standards

IBD Certificações Ltda.

1. *Indirizzo:* Rua Amando de Barros, 2275, Centro, CEP: 18602-150, Botucatu/SP, Brasile

2. *Sito Internet:* www.ibd.com.br

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Brasile	BR-BIO-122	X	X	–	X	X	–
Cina	CN-BIO-122	X	–	–	X	X	–
Messico	MX-BIO-122	–	–	–	X	–	–

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione, vino. Specificazione: categoria di prodotti B: sono riconosciuti soltanto i prodotti dell'apicoltura.

5. *Norme di produzione*: IBD Organic Quality Standard

IMO Cert Latinoamérica Ltda.

1. *Indirizzo*: Calle Pasos Kanki 2134, Cochabamba, Bolivia

2. *Sito Internet*: <http://www.imocert.bio>

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate*:

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Bolivia	BO-BIO-123	X	–	–	X	–	–
Colombia	CO-BIO-123	X	–	–	X	–	–
Repubblica dominicana	DO-BIO-123	X	–	–	X	–	–
Ecuador	EC-BIO-123	X	–	–	X	–	–
Guatemala	GT-BIO-123	X	–	–	X	–	–
Haiti	HT-BIO-123	X	–	–	X	–	–
Messico	MX-BIO-123	X	–	–	X	–	–
Nicaragua	NI-BIO-123	X	–	–	X	–	–
Perù	PE-BIO-123	X	–	–	X	–	–
Paraguay	PY-BIO-123	X	–	–	X	–	–
El Salvador	SV-BIO-123	X	–	–	X	–	–
Venezuela	VE-BIO-123	X	–	–	X	–	–

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione e vino

5. *Norme di produzione*: Reglamento sobre Produccion y Etiquetado de Productos Ecologicos en Latinoamérica y el Caribe

IMO Control Private Limited

1. *Indirizzo:* No. 3627, 1st Floor, 7th Cross, 13th «G» Main, H.A.L. 2nd Stage, Bangalore 560 008, India

2. *Sito Internet:* www.imocontrol.in

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Afghanistan	AF-BIO-147	X	–	–	X	–	–
Bangladesh	BD-BIO-147	X	–	–	X	–	–
Bhutan	BT-BIO-147	X	–	–	X	–	–
Indonesia	ID-BIO-147	X	–	–	X	–	–
India	IN-BIO-147	–	–	–	X	–	–
Iran	IR-BIO-147	X	–	–	X	–	–
Sri Lanka	LK-BIO-147	X	–	–	X	–	–
Malaysia	MY-BIO-147	X	–	–	X	–	–
Nepal	NP-BIO-147	X	–	–	X	–	–
Filippine	PH-BIO-147	X	–	–	X	–	–
Pakistan	PK-BIO-147	X	–	–	X	–	–
Tailandia	TH-BIO-147	X	–	–	X	–	–
Vietnam	VN-BIO-147	X	–	–	X	–	–

4. *Eccezioni:* prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato 4

5. *Norme di produzione:* IMO IN Organic Standard

Indocert

1. *Indirizzo:* Thottumugham P.O., Aluva – 683 105, Kerala, India

2. *Sito Internet:* <http://www.indocert.org>

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
India	IN -BIO-148	–	–	–	X	X	–
Cambogia	KH -BIO-148	X	–	–	–	–	–
Sri Lanka	LK -BIO-148	X	–	–	–	–	–

4. *Eccezioni:* prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato 4

5. *Norme di produzione:* Indocert Organic Standards for non EU Country Operators

Istituto Certificazione Etica e Ambientale (ICEA)

1. *Indirizzo:* Via G. Brugnoli 15, 40122 Bologna, Italia

2. *Sito Internet:* www.icea.info

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Emirati arabi uniti	AE-BIO-115	X	X	-	X	-	-
Albania	AL-BIO-115	X	-	-	X	-	-
Armenia	AM-BIO-115	-	-	-	X	-	-
Ecuador	EC-BIO-115	X	-	-	X	-	-
Etiopia	ET-BIO-115	X	-	-	-	-	-
Iran	IR-BIO-115	X	-	-	X	-	-
Giappone	JP-BIO-115	X	-	-	X	-	-
Kazakistan	KZ-BIO-115	X	-	-	-	-	-
Libano	LB-BIO-115	-	-	-	X	-	-
Sri Lanka	LK-BIO-115	X	-	-	X	-	-
Moldova	MD-BIO-115	X	-	-	X	-	-
Madagascar	MG-BIO-115	X	-	-	X	-	-
Messico	MX-BIO-115	X	X	-	X	-	-
Malaysia	MY-BIO-115	-	-	-	X	-	-
Russia	RU-BIO-115	X	X	-	X	-	-
San Marino	SM-BIO-115	-	-	-	X	-	-
Senegal	SN-BIO-115	X	-	-	X	-	-
Siria	SY-BIO-115	X	-	-	X	-	-
Tailandia	TH-BIO-115	-	-	-	X	-	-
Turchia	TR-BIO-115	X	-	-	X	-	-
Ucraina	UA-BIO-115	X	-	-	X	-	-
Uruguay	UY-BIO-115	X	-	-	X	-	-
Uzbekistan	UZ-BIO-115	X	-	-	X	-	-
Vietnam	VN-BIO-115	-	-	-	X	-	-

4. *Eccezioni:* prodotti in conversione e vino

5. *Norme di produzione:* Equivalent European Union Organic Production & Processing Standard for Third Countries

Japan Organic and Natural Foods Association

1. *Indirizzo:* Takegashi Bldg. 3rd floor, 3-5-3 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, Giappone

2. *Sito Internet:* www.jona-japan.org

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Cina	CN-BIO-145	X	-	-	X	-	-
Giappone	JP-BIO-145	X	-	-	X	-	-
Taiwan	TW-BIO-145	X	-	-	X	-	-

4. *Eccezioni*: prodotti di cui all'allegato 4

5. *Norme di produzione*: JONA Organic Standard 2013

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

1. *Indirizzo*: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Germania

2. *Sito Internet*: www.bcs-oeko.com

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate*:

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Emirati arabi uniti	AE-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Albania	AL-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Armenia	AM-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Angola	AO-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Azerbaigian	AZ-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Bolivia	BO-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Brasile	BR-BIO-141	X	X	-	X	-	-
Botswana	BW-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Bielorussia	BY-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Costa d'Avorio	CI-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Cile	CL-BIO-141	X	X	-	X	-	X
Cina	CN-BIO-141	X	X	-	X	-	X
Colombia	CO-BIO-141	X	X	-	X	-	-
Cuba	CU-BIO-141	X	X	-	X	-	-
Repubblica Dominicana	DO-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Algeria	DZ-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Ecuador	EC-BIO-141	X	X	-	X	-	-
Egitto	EG-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Etiopia	ET-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Georgia	GE-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Ghana	GH-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Guatemala	GT-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Hong Kong	HK-BIO-141	X	-	-	-	-	-
Honduras	HN-BIO-141	X	-	-	X	-	-

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Haiti	HT-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Indonesia	ID-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Iran	IR-BIO-141	X	X	-	X	-	-
Giappone	JP-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Kenya	KE-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Kirghizistan	KG-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Cambogia	KH-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Corea del Sud	KR-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Laos	LA-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Sri Lanka	LK-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Lesotho	LS-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Moldova	MD-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Montenegro	ME-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Macedonia	MK-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Myanmar	MM-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Malawi	MW-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Messico	MX-BIO-141	X	X	-	X	-	-
Mozambico	MZ-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Namibia	NA-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Nicaragua	NI-BIO-141	X	X	-	X	-	-
Oman	OM-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Panama	PA-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Perù	PE-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Polinesia francese	PF-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Filippine	PH-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Paraguay	PY-BIO-141	X	X	-	X	-	-
Serbia	RS-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Russia	RU-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Arabia Saudita	SA-BIO-141	X	X	-	X	-	-
Sudan	SD-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Senegal	SN-BIO-141	X	-	-	X	-	-
El Salvador	SV-BIO-141	X	X	-	X	-	-
Swaziland	SZ-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Ciad	TD-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Tailandia	TH-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Turchia	TR-BIO-141	X	X	-	X	-	-
Taiwan	TW-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Tanzania	TZ-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Ucraina	UA-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Uganda	UG-BIO-141	X	-	-	X	-	-
Uruguay	UY-BIO-141	X	X	-	X	-	-

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Venezuela	VE-BIO-141	X	–	–	X	–	–
Kosovo	XK-BIO-141	X	–	–	X	–	–
Sudafrica	ZA-BIO-141	X	X	–	X	–	–

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione e vino. Specificazione: categoria di prodotti B – Cuba: sono riconosciuti soltanto i prodotti dell'apicoltura.

5. *Norme di produzione*: BCS Organic Production Standards

LACON GmbH

1. *Indirizzo*: Moltkestrasse 4, 77654 Offenburg, Germania

2. *Sito Internet*: www.lacon-institut.com

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate*:

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Emirati arabi uniti	AE-BIO-134	X	–	–	X	–	–
Azerbaijan	AZ-BIO-134	X	–	–	X	–	–
Bosnia-Erzegovina	BA-BIO-134	X	X	–	X	–	–
Bangladesh	BD-BIO-134	X	–	–	X	–	–
Burkina Faso	BF-BIO-134	X	X	–	X	–	–
Brasile	BR-BIO-134	X	X	–	X	–	–
Bhutan	BT-BIO-134	X	–	–	X	–	–
Cile	CL-BIO-134	X	X	–	X	–	–
Cuba	CU-BIO-134	X	X	–	X	–	–
Repubblica Dominicana	DO-BIO-134	X	–	–	X	–	–
Etiopia	ET-BIO-134	X	X	–	X	–	–
Ghana	GH-BIO-134	X	–	–	X	–	–
Indonesia	ID-BIO-134	X	–	–	X	–	–
India	IN-BIO-134	–	X	–	X	–	–
Kenya	KE-BIO-134	X	–	–	X	–	–
Kazakistan	KZ-BIO-134	X	–	–	–	–	–
Sri Lanka	LK-BIO-134	X	–	–	X	–	–
Marocco	MA-BIO-134	X	X	–	X	–	–
Madagascar	MG-BIO-134	X	X	–	X	–	–
Macedonia	MK-BIO-134	X	X	–	X	–	–
Mali	ML-BIO-134	X	–	–	X	–	–
Maurizio	MU-BIO-134	X	–	–	X	–	–
Messico	MX-BIO-134	X	X	–	–	–	–

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Namibia	NA-BIO-134	X	–	–	X	–	–
Nigeria	NG-BIO-134	X	–	–	X	–	–
Nepal	NP-BIO-134	X	–	–	X	–	–
Serbia	RS-BIO-134	X	X	–	X	–	–
Russia	RU-BIO-134	X	–	–	–	–	–
Senegal	SN-BIO-134	X	X	–	X	–	–
Swaziland	SZ-BIO-134	X	–	–	X	–	–
Togo	TG-BIO-134	X	–	–	X	–	–
Turchia	TR-BIO-134	X	–	–	X	–	–
Tanzania	TZ-BIO-134	X	X	–	X	–	–
Ucraina	UA-BIO-134	X	–	–	–	–	–
Uganda	UG-BIO-134	X	–	–	X	–	–
Sudafrica	ZA-BIO-134	X	–	–	X	–	–
Zimbabwe	ZW-BIO-134	X	–	–	X	–	–

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato 4.

Specificazione: categoria di prodotti B: sono riconosciuti soltanto i prodotti dell'apicoltura.

5. *Norme di produzione*: Lacon GmbH production standards and control measures

Mayacert

1. *Indirizzo*: 18 Calle 7-25, Colonia Mariscal zona 11, 01011 Guatemala City, Guatemala

2. *Sito Internet* : www.mayacert.com

3. *Paesi, numeri di codici e categorie di prodotti interessati*:

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Colombia	CO-BIO-169	–	–	–	X	–	–
Repubblica Dominicana	DO-BIO-169	–	–	–	X	–	–
Guatemala	GT-BIO-169	X	–	–	X	–	–
Honduras	HN-BIO-169	X	–	–	X	–	–
Messico	MX-BIO-169	X	X	–	X	–	–
Nicaragua	NI-BIO-169	X	–	–	X	–	–
El Salvador	SV-BIO-169	–	–	–	X	–	–

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione e vino

5. *Norme di produzione*: Ecological Standards of Mayacert

NASAA Certified Organic Pty Ltd.

1. *Indirizzo:* Unit 7/3 Mount Barker Road, Stirling SA 5152, Australia

2. *Sito Internet:* www.nasaa.com.au

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Australia	AU-BIO-119	–	–	–	X	–	–
Indonesia	ID-BIO-119	X	–	–	X	–	–
Sri Lanka	LK-BIO-119	X	–	–	X	–	–
Malaysia	MY-BIO-119	X	–	–	X	–	–
Nepal	NP-BIO-119	X	–	–	X	–	–
Papua Nuova Guinea	PG-BIO-119	X	–	–	X	–	–
Salomone, Isole	SB-BIO-119	X	–	–	X	–	–
Singapore	SG-BIO-119	X	–	–	X	–	–
Timor Est	TL-BIO-119	X	–	–	X	–	–
Tonga	TO-BIO-119	X	–	–	X	–	–
Samoa	WS-BIO-119	X	–	–	X	–	–

4. *Eccezioni:* prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato 4

5. *Norme di produzione:* NASAA Organic Standard

OneCert International Private Limited

1. *Indirizzo:* H-8, Mansarovar Industrial Area, Mansarovar, Jaipur-302020, Rajasthan, India

2. *Sito Internet:* www.onecert.com

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Emirati arabi uniti	AE-BIO-152	–	–	–	X	–	–
Bangladesh	BD-BIO-152	X	–	–	X	–	–
Cina	CN-BIO-152	X	–	–	X	–	–
Etiopia	ET-BIO-152	X	–	–	X	–	–
Ghana	GH-BIO-152	X	–	–	X	–	–
India	IN-BIO-152	–	–	–	X	–	–
Cambogia	KH-BIO-152	X	–	–	X	–	–
Laos	LA-BIO-152	X	–	–	X	–	–
Sri Lanka	LK-BIO-152	X	–	–	X	–	–
Myanmar	MM-BIO-152	X	–	–	X	–	–

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Mozambico	MZ-BIO-152	X	–	–	X	–	–
Nepal	NP-BIO-152	X	–	–	X	–	–
Oman	OM-BIO-152	X	–	–	X	–	–
Russia	RU-Bio-152	X	–	–	X	–	–
Arabia Saudita	SA-BIO-152	X	–	–	X	–	–
Singapore	SG-BIO-152	–	–	–	X	–	–
Tailandia	TH-BIO-152	X	–	–	X	–	–
Tanzania	TZ-BIO-152	X	–	–	X	–	–
Uganda	UG-BIO-152	X	–	–	X	–	–
Vietnam	VN-BIO-152	X	–	–	X	–	–
Samoa	WS-BIO-152	X	–	–	X	–	–

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato 4

5. *Norme di produzione*: International Organic Standards

Oregon Tilth

1. *Indirizzo*: Oregon Tilth Main Office, 2525 SE 3rd Street, Corvallis, OR97333, USA.

2. *Sito Internet*: www.tilth.org

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate*:

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Bolivia	BO-BIO-116	X	–	–	–	–	–
Chile	CL-BIO-116	X	–	–	X	–	–
Cina	CN-BIO-116	–	–	–	X	–	–
Honduras	HN-BIO-116	–	–	–	X	–	–
Messico	MX-BO-116	X	–	–	X	–	–
Panama	PN-BIO-116	X	–	–	X	–	–

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato 4

5. *Norme di produzione*: ACB EU Equivalency Standard

Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)

1. *Indirizzo:* 801/21 Soi Ngamwongwan 27, Ngamwongwan Rd. Tambon Bangkhen, Muang, District, Nonthaburi 11000, Thailandia

2. *Sito Internet:* www.actorganic-cert.or.th

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Indonesia	ID-BIO-121	X	–	–	X	–	–
Laos	LA-BIO-121	X	–	–	X	–	–
Myanmar	MM-BIO-121	–	–	–	X	–	–
Malaysia	MY-BIO-121	–	–	–	X	–	–
Nepal	NP-BIO-121	–	–	–	X	–	–
Tailandia	TH-BIO-121	X	–	–	X	–	–
Vietnam	VN-BIO-121	X	–	–	X	–	–

4. *Eccezioni:* prodotti in conversione e vino

5. *Norme di produzione:* ACT Organic Agriculture Standard

Organic Control System

1. *Indirizzo:* Trg cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica, Serbia

2. *Sito internet:* www.organica.rs

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Serbia	RS-BIO-162	X	–	–	X	–	–

4. *Eccezioni:* prodotti in conversione e vino

5. *Norme di produzione:* Organic Control System - Organic Production Standards

Organic Standard

1. *Indirizzo:* 38-B Velyka Vasylykivska St, office 20, Kyiv city, 01004 Ukraine Kyiv 01030, Ucraina

2. *Sito Internet:* www.organicstandard.com.ua

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Armenia	AM-BIO-108	X	–	–	X	–	–
Azerbaijan	AZ-BIO-108	X	–	–	X	–	–
Bielorussia	BY-BIO-108	X	X	–	X	X	X
Georgia	GE-BIO-108	X	X	–	X	–	–
Kirghizistan	KG-BIO-108	X	–	–	X	–	–
Kazakistan	KZ-BIO-108	X	–	–	X	X	–
Moldova	MD-BIO-108	X	–	–	X	–	–
Russia	RU-Bio-108	X	–	–	X	–	–
Ucraina	UA-BIO-108	X	X	–	X	X	X
Uzbekistan	UZ-BIO-108	X	–	–	X	–	–

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione e vino

5. *Norme di produzione*: ACB standard

Organización Internacional Agropecuaria

1. *Indirizzo*: Av. Santa Fe 830, B1641ABN Acaassuso, Buenos Aires, Argentina

2. *Sito Internet*: www.oia.com.ar

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate*:

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Argentina	AR-BIO-110	–	–	–	X	–	–
Bolivia	BO-BIO-110	X	–	–	X	–	–
Brasile	BR-BIO-110	X	–	–	X	–	–
Cile	CL-BIO-110	X	–	–	X	–	–
Ecuador	EC-Bio-110	X	–	–	X	–	–
Messico	MX-BIO-110	X	–	–	X	–	–
Panama	PA-BIO-110	X	–	–	X	–	–
Perù	PE-BIO-110	X	–	–	X	–	–
Paraguay	PY-BIO-110	X	–	–	X	–	–
Uruguay	UY-BIO-110	X	X	–	X	–	–

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione

5. *Norme di produzione*: Accredited Certification Bodies Equivalent European Union Organic Production & Processing Standard for Third Countries

Organska Kontrola (OK)

1. *Indirizzo:* Dzemala Bijedića br. 2; 71000 Sarajevo, Bosnia-Erzegovina

2. *Sito Internet:* www.organskakontrola.ba

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Bosnia-Erzegovina	BA-BIO-101	X	–	–	X	–	–

4. *Eccezioni:* prodotti in conversione e vino

5. *Norme di produzione:* OK Standard

Quality Assurance International (QAI)

1. *Indirizzo:* 9191 Town Centre Drive, Suite 200, San Diego, CA 92122, USA

2. *Sito Internet:* www.qai-inc.com

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Messico	MX-BIO-113	X	–	–	X	–	–

4. *Eccezioni:* prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato 4

5. *Norme di produzione:* Equivalent European Union Organic Production & Processing Standard for Third Countries

Soil Association Certification Ltd.

1. *Indirizzo:* South Plaza, Marlborough Street, Bristol, BS1 3NX, Regno Unito

2. *Sito internet:* www.soilassociation.org

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:*

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Bahamas	BS-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Belize	BZ-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Camerun	CM-BIO-142	–	X	–	X	–	–
Colombia	CO-BIO-142	–	–	–	X	–	–
Algeria	DZ-BIO-142	X	–	–	X	–	–

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Egitto	EG-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Ghana	GH-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Hong Kong	HK-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Iran	IR-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Kenya	KE-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Malawi	MW-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Singapore	SG-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Tailandia	TH-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Uganda	UG-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Venezuela	VE-BIO-142	X	–	–	–	–	–
Vietnam	VN-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Samoa	WS-BIO-142	X	–	–	X	–	–
Sudafrica	ZA-BIO-142	X	X	–	X	–	–

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione e vino. Specificazione: categoria di prodotti B; sono riconosciuti soltanto i prodotti dell'apicoltura.

5. *Norme di produzione*: Soil Association Organic Standards

Suolo e Salute Srl

1. *Indirizzo*: Via Paolo Borsellino 23/B, 61032 Fano (PU), Italia

2. *Sito internet*: www.suoloesalute.it

3. *Paesi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate*:

Paese	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
San Marino	SM-BIO-150	X	–	–	–	–	–
Senegal	SN-BIO-150	X	–	–	–	–	–
Ucraina	UA-BIO-150	X	–	–	–	–	–

4. *Eccezioni*: prodotti in conversione

5. *Norme di produzione*: Suolo e Salute – Regulations for the Control and Certification of Organic Products in Third Countries

*Allegato 5*⁸³
(art. 4a cpv. 1)

Esigenze specie-specifiche poste alla detenzione degli animali da reddito

Devono essere soddisfatte le esigenze previste dal programma URA dell'ordinanza del 23 ottobre 2013⁸⁴ sui pagamenti diretti (OPD). Per i caprini e gli ovini che non rientrano nelle categorie di cui all'articolo 73 lettere c e d OPD le esigenze si applicano per analogia.

1 Uscite ed edifici per la detenzione degli animali

11 Principi generali

1. Il numero degli animali tenuti su terreni erbosi deve essere sufficientemente basso per evitare che la vegetazione sia eccessivamente brucata.
2. Gli edifici, i recinti, le attrezzature e gli utensili per le stalle devono essere adeguatamente puliti e disinfettati al fine di evitare contaminazioni reciproche fra gli animali e la proliferazione di agenti patogeni. Per eliminare gli insetti e altri parassiti nei locali di stabulazione e negli impianti dove è tenuto il bestiame possono essere utilizzati unicamente i prodotti elencati nell'allegato 8.
3. Le corti e le aree con clima esterno devono essere sistemate e utilizzate in modo da non mettere in pericolo l'ambiente, segnatamente le acque superficiali e sotterranee.

12 Mammiferi

1. La detenzione di vitelli, agnelli e capre in box individuali è vietata se detti animali hanno un'età superiore a una settimana.
2. Gli animali della specie suina devono essere tenuti in gruppo eccetto durante il periodo della monta (10 giorni al massimo), alcuni giorni prima del parto e durante il periodo dell'allattamento. I suinetti non possono essere tenuti in batterie «flat decks» o in gabbie apposite. Gli spazi riservati al movimento devono permettere le deiezioni per consentire agli animali di grufolare. Per grufolare possono essere usati diversi materiali.

⁸³ Introdotta dal n. II dell'O del DEFR del 23 ago. 2000 (RU **2000** 2508). Aggiornata dal n. II cpv. 1 dell'O del DEFR del 9 nov. 2005 (RU **2005** 5531), dal n. I dell'O del DEFR del 26 mag. 2008 (RU **2008** 2907) e dal n. I cpv. 1 dell'O del DEFR del 12 nov. 2008 (RU **2008** 5829), dal n. III cpv. 1 dell'O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU **2012** 6357) e dal n. III cpv. 2 dell'O del DEFR del 1° set. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 3183).

⁸⁴ RS **910.13**

13 Pollame

1. I ricoveri per il pollame devono soddisfare le seguenti condizioni minime:
 - a. almeno un terzo della superficie di suolo (accessibile) deve essere solida, ossia non composta da assicelle o da graticciato, e dev'essere ricoperta di una sufficiente lettiera;
 - b. le faraone devono disporre di almeno 20 cm di posatoi per animale;
 - c. ciascun ricovero per pollame non deve contenere più di:
 - 4800 polli da ingrasso,
 - 3000 galline ovaiole,
 - 5200 faraone,
 - 4000 femmine di anatra muta o di Pechino,
 - 3200 maschi di anatra muta o di Pechino o
 - 3200 altre anatre,
 - 2500 oche o tacchini;
 - d. la superficie totale utilizzabile dei ricoveri per il pollame allevato per la produzione di carne per ciascuna unità di produzione non deve superare i 1600 m².
2. La densità d'occupazione nel ricovero è di 5 animali per m² di superficie di suolo permanentemente accessibile se si tratta di galline ovaiole e di 20 kg di peso vivo per m² se si tratta di pollame da ingrasso tenuto in installazioni fisse. La densità d'occupazione massima per i tacchini di età compresa fra 1 e 6 settimane è di 30 kg e, durante l'ingrasso, di 36,5 kg di peso vivo per m².
3. La superficie pascolativa deve essere di 5 m² per gallina ovaiole, di 10 m² per tacchino compresa un'area ombreggiata di almeno 1/3 m² e di 2 m² per il pollame da ingrasso; se necessario, la superficie sarà ripartita in più parcelle.
4. Per ogni gruppo di 5 galline ovaiole deve essere disponibile un nido individuale o, in caso di nido collettivo, 100 cm² di superficie di nido per ogni animale.
5. ...
6. A partire da 50 animali, si deve tenere un controllo dell'effettivo.
7. Per le galline ovaiole, la luce naturale può essere completata con l'illuminazione artificiale (non luce a bassa frequenza) al fine di garantire una durata giornaliera di luminosità di 16 ore al massimo, con un periodo ininterrotto di riposo notturno senza luce artificiale di almeno 8 ore.
8. Sia all'interno del ricovero che durante l'uscita, i tacchini devono avere la possibilità di dedicarsi ad occupazioni tipiche della specie come il razzolare.
9. Gli uccelli acquatici devono poter costantemente accedere a un corso d'acqua, a uno stagno o a un lago quando le condizioni meteorologiche lo consentono.
10. Il pollame deve avere accesso, per almeno un terzo della sua vita, ad aree d'uscita, per quanto le condizioni atmosferiche lo permettano.

2 Alimentazione

1. La razione giornaliera dei suini deve contenere foraggi freschi, essiccati o insilati.
2. Durante il periodo dell'allattamento, i suinetti ricevono quotidianamente della terra per grufolare o altri prodotti equivalenti.
3. La parte di componenti di alimenti per animali prodotti in modo non biologico, calcolata sulla sostanza secca, può essere aumentata fino al 35 per cento dell'intera razione dei suini, purché vengano utilizzati rifiuti di latteria.
4. Solo i prodotti elencati nell'allegato 7 parte B numero 1 lettere a e k possono essere usati come additivi nella fabbricazione di insilati.
5. Per soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali sono ammessi solo i prodotti elencati nell'allegato 7 parte A 1 (materie prime di origine minerale per alimenti per animali), parte B 2a) (vitamine e provitamine) e parte B 3 b) (oligolementi).
6. Nell'alimentazione degli animali possono essere usati solo i prodotti elencati nell'allegato 7 parte B 1 b) (antiossidanti), parte B 1 g, i) (leganti e antiagglomeranti), parte B 2 b) (aromatizzanti), come pure i prodotti inseriti nella categoria 4 (additivi zootecnici) per gli scopi menzionati in riferimento alle suddette categorie.
7. Gli alimenti per animali, le materie prime per gli alimenti per animali, gli alimenti composti per animali, gli additivi per gli alimenti per animali, le sostanze ausiliarie per la lavorazione che servono alla fabbricazione degli alimenti per animali e certi prodotti usati nell'alimentazione animale non devono essere stati prodotti con l'impiego di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati né contenere siffatti prodotti.

Allegato 6⁸⁵
(art. 4a cpv. 2)

Esigenze poste alla corte e all'area con clima esterno

1. Corte per animali delle specie bovina e bufalina, ovina nonché caprina (produzione di latte e carne)

Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all'allegato 6 lettera E numeri 3, 4 e 5 OPD⁸⁶. Per i caprini e gli ovini che non rientrano nelle categorie di cui all'articolo 73 lettere c e d OPD, le esigenze si applicano per analogia.

2. Superficie totale per animali della specie suina

Devono essere soddisfatte le esigenze concernenti la corte di cui allegato 6 lettera E numero 6 OPD.

Animali	Superficie totale (stalla e corte) almeno ... m ² /animale
Scrofe da allevamento non in lattazione	2,8
Verri da allevamento	10
Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg	1,65
Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg	1,10
Suinetti svezzati	0,80

3. Area con clima esterno per il pollame da reddito

Devono essere soddisfatte le esigenze di cui all'allegato 6 lettera B OPD.

⁸⁵ Introdotta dal n. II dell'O del DEFR del 23 ago. 2000 (RU 2000 2508). Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell'O del DEFR del 1° set. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3183).

⁸⁶ RS 910.13

Allegato 7⁸⁷
(art. 4b cpv. 1 lett. b e c)

Materie prime e additivi per alimenti per animali

Parte A:

Materie prime per alimenti per animali

1. Materie prime di origine minerale per alimenti per animali

- Conchiglie marine calcaree
- Maërl
- Litotamnio
- Gluconato di calcio
- Carbonato di calcio
- Ossido di magnesio (magnesio anidro)
- Solfato di magnesio
- Cloruro di magnesio
- Carbonato di magnesio
- Fosfato monocalcico defluorato
- Fosfato bicalcico defluorato
- Fosfato di calcio e di magnesio
- Fosfato di magnesio
- Mono sodio fosfato
- Fosfato di calcio e di sodio
- Cloruro di sodio
- Bicarbonato di sodio
- Carbonato di sodio
- Solfato di sodio
- Cloruro di potassio

⁸⁷ Introdotta dal n. II dell'O del DEFR del 23 ago. 2000 (RU **2000** 2508). Nuovo testo giusta il n. III cpv. 2 dell'O del DEFR del 31 ott. 2012 (RU **2012** 6357). Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 29 ott. 2014 (RU **2014** 3979) e dal n. III cpv. 2 dell'O del DEFR del 1° set. 2016, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU **2016** 3183).

2. Altre materie prime per alimenti per animali

Prodotti e sottoprodotti della fermentazione di microorganismi le cui cellule sono state inattivate o uccise:

- *Saccharomyces cerevisiae*
- *Saccharomyces carlsbergensis*

Parte B: Additivi per alimenti per animali

Tutti gli additivi sottostanno ai requisiti posti dall'ordinanza del 26 ottobre 2011⁸⁸ sugli alimenti per animali. Le categorie e i gruppi funzionali corrispondono a quelli di cui agli allegati 2 e 6.1 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011⁸⁹ sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione animale.

Categoria 1: Additivi tecnologici

Gruppo funzionale: a) conservanti

Codice	Categoria/ gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
E 200	1a	Acido sorbico	
E 236	1a	Acido formico	
E 237	1a	Formiato di sodio	
E 260	1a	Acido acetico	
E 270	1a	Acido lattico	
E 280	1a	Acido propionico	
E 330	1a	Acido citrico	

Gruppo funzionale: b) antiossidanti:

Codice	Catego- ria/gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
1b306(i)	1b	Estratti da oli vegetali contenenti tocoferolo	
1b306(ii)	1b	Estratti da oli vegetali ricchi di tocoferolo (con elevate quantità di tocoferolo delta)	

⁸⁸ RS 916.307

⁸⁹ RS 916.307.1

Gruppo funzionale: g) leganti e i) antiagglomeranti

Codice	Categoria/ gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
E 535	1	Ferrocianuro di sodio	Dosaggio massimo: 20 mg/kg NaCl (calcolato come anione di ferrocianuro)
E 551b	1	Silice colloidale	
E 551c	1	Kieselgur (terra diatomacea purificata)	
1m558	1	Bentonite	
E 559	1	Argille caolinitiche esenti da amianto	
E 560	1	Miscele naturali di steatite e clorite	
E 561	1	Vermiculite	
E 562	1	Sepiolite	
E 566	1	Natrolite-fonolite	
1g568	1	Clinoptilolite di origine sedimentaria	
E 599	1	Perlite	

Gruppo funzionale: k) additivi per l'insilamento

Codice	Categoria/ gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	1k	Enzimi e microorganismi	Ammessi per la produzione di insilati solo quando le condizioni atmosferiche non consentono un'adeguata fermentazione

Categoria 2: Additivi organolettici*Gruppo funzionale: b) aromatizzanti*

Codice	Categoria/ gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	2b	Sostanze aromatizzanti:	Solo estratti di prodotti agricoli

Categoria 3: Additivi nutrizionali

Gruppo funzionale: a) vitamine, provitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente definite

Codice	Categoria/ gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	3a	Vitamine e provitamine	<ul style="list-style-type: none"> – Derivati da prodotti agricoli. – Se ottenute con processi di sintesi, solo quelle identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per gli animali monogastrici. – Se ottenute con processi di sintesi, solo le vitamine A, D ed E identiche alle vitamine derivate da prodotti agricoli possono essere utilizzate per i ruminanti.

Gruppo funzionale: b) oligoelementi

Codice	Categoria/ gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
E1 Ferro	3b	<ul style="list-style-type: none"> – Ossido ferrico – Carbonato ferroso – Solfato ferroso, eptaidrato – Solfato ferroso, monoidrato 	
E2 Iodio	3b	<ul style="list-style-type: none"> – Iodato di calcio, anidro – Iodato di calcio anidro in granuli rivestiti, senz'acqua 	
E3 Cobalto	3b	<ul style="list-style-type: none"> – Acetato di cobalto (II) tetraidrato – Carbonato di cobalto (II) – Carbonato di idrossido (2:3) di cobalto (II) monoidrato – Carbonato di cobalto (II) in granuli rivestiti (2:3) – Solfato di cobalto (II) eptaidrato 	
E4 Rame	3b	<ul style="list-style-type: none"> – Carbonato basico di rame, monoidrato – Ossido rameico – Solfato di rame, pentaidrato – Dicloruro di rame triidrossido 	
E5 Manganese	3b	<ul style="list-style-type: none"> – Carbonato manganoso – Ossido manganoso – Solfato manganoso, monoidrato 	
E6 Zinco	3b	<ul style="list-style-type: none"> – Ossido di zinco – Solfato di zinco, monoidrato – Solfato di zinco, eptaidrato – Octaidrossicloruro di zinco monoidrato 	

Codice	Categoria/ gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
E7 Molib- deno	3b	– Molibdato di sodio	
E8 Selenio	3b	– Selenato di sodio – Selenito di sodio Selenio in forma organica ottenuto da <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (lievito al selenio inattivato)	

Categoria 4: Additivi zootecnici

Codice	Gruppo funzionale	Sostanza	Descrizione e condizioni per l'uso
	4a, 4b, 4c, 4d	Enzimi e microorganismi nel- la categoria degli «Additivi zootecni- ci»	

Allegato 8⁹⁰
(art. 4c)

Prodotti per la pulizia e la disinfezione dei locali di stabulazione e degli impianti che servono alla detenzione degli animali (p. es. attrezzature e utensili per le stalle)

1. Prodotti autorizzati

- saponi a base di sodio e di potassio;
- acqua e vapore;
- latte di calce;
- ipoclorito di sodio (ad es. come candeggina);
- soda caustica;
- potassa caustica;
- perossido di idrogeno;
- essenze naturali di vegetali;
- acido citrico, acido peracetico, acido formico, acido lattico, acido ossalico e acido acetico;
- alcole;
- acido nitrico (attrezzatura per la mungitura);
- acido fosforico (attrezzatura per la mungitura);
- formaldeide;
- carbonato di sodio;
- calce viva;
- calce.

2. Sono autorizzati inoltre

- prodotti a base di iodio per la disinfezione dei capezzoli;
- prodotti per la pulizia e la disinfezione di utensili per la mungitura autorizzati in base all'elenco dei prodotti biocidi per pulire e disinfettare le mungitrici meccaniche⁹¹.

⁹⁰ Introdotta dal n. II dell'O del DEFR del 23 ago. 2000 (RU 2000 2508). Aggiornata dal n. II cpv. 1 dell'O del DEFR del 27 ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5863).

⁹¹ L'elenco dei principi attivi notificati è ottenibile contro pagamento presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, oppure può essere consultato gratuitamente all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch

Allegato 9⁹²
(art. 16c e 16f)

Parte A:
Certificato di controllo per l'importazione di prodotti dell'agricoltura biologica

Confederazione Svizzera
Certificato di controllo per l'importazione di prodotti dell'agricoltura biologica

1. Ente di certificazione o autorità emittente (nome, indirizzo e numero di codice)	2. Importazione secondo: ordinanza sull'agricoltura biologica, articolo 23 (elenco dei Paesi) <input type="checkbox"/> ordinanza sull'agricoltura biologica, articolo 23a (riconoscimento degli enti di certificazione e delle autorità di controllo non compresi nell'elenco dei Paesi) <input type="checkbox"/>		
3. Numero di serie del certificato di controllo	4. Esportatore (nome e indirizzo)		
5. Produttore o preparatore del prodotto (nome e indirizzo)	6. Ente o autorità di controllo (nome, indirizzo e numero di codice)		
7. Paese di origine	8. Paese di esportazione		
9. Paese di sdoganamento/Punto di entrata	10. Paese di destinazione		
11. Importatore (nome, indirizzo e codice EORI)	12. Primo destinatario in Svizzera (nome e indirizzo)		
13. Descrizione dei prodotti			
Voce di tariffa	Denominazione commerciale	Numero di colli	Numero del lotto Peso netto
14. Numero del container	15. Numero del sigillo doganale	16. Peso lordo	
17. Mezzi di trasporto prima del punto di entrata in Svizzera			
Modalità			

⁹² Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del DEFR del 25 nov. 2002 (RU **2002** 4292). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del DEFR del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU **2017** 6349).

Identificazione	
Documento di trasporto internazionale	
18. Dichiarazione dell'ente o dell'autorità di cui alla casella 1	
Si conferma che il presente certificato è rilasciato in base ai controlli prescritti dall'articolo 16d capoverso 1, e che i prodotti sono stati ottenuti conformemente alle disposizioni dell'ordinanza sull'agricoltura biologica o del regolamento (CE) n. 834/2007 ⁹³ .	
Data:	
Nome e firma del responsabile	
Timbro dell'ente o dell'autorità preposta al rilascio	
19. Deposito doganale <input type="checkbox"/>	Perfezionamento attivo <input type="checkbox"/>
Nome e indirizzo dell'operatore:	
Enti di certificazione o autorità (nome, indirizzo e numero di codice):	
Numero di riferimento della dichiarazione doganale per il regime di deposito doganale o di perfezionamento attivo.	
20. Esame dell'invio da parte del competente ente di certificazione in Svizzera	
Registrazione dell'importazione (numero della dichiarazione doganale, data dell'importazione e ufficio doganale competente).	
Data:	
Nome e firma del responsabile	Timbro
21. Dichiarazione del primo destinatario	
Si conferma che il ricevimento delle merci è avvenuto in conformità dell'allegato 1 numero 8.5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.	
Nome della società	Data

⁹³ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giu. 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, GU L 189 del 20 lug. 2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013, GU L 158 del 10 giu. 2013, pag. 1.

Nome e firma del responsabile

**Parte B:
Estratto del certificato di controllo**

**Confederazione Svizzera
Estratto n. ... del certificato di controllo**

1. Ente di certificazione o autorità che ha rilasciato il certificato di controllo di base (nome, indirizzo e numero di codice)	2. Importazione secondo: ordinanza sull'agricoltura biologica, articolo 23 (elenco dei Paesi) <input type="checkbox"/> ordinanza sull'agricoltura biologica, articolo 23a (riconoscimento degli enti di certificazione e delle autorità di controllo non compresi nell'elenco dei Paesi) <input type="checkbox"/>
3. Numero di serie del certificato di controllo di base	4. Società che ha suddiviso in più lotti l'invio originale (nome e indirizzo)
5. Ente o autorità di controllo (nome, indirizzo e numero di codice)	6. Importatore dell'invio originale (nome, indirizzo e codice EORI)
7. Paese di origine dell'invio originale	8. Paese di esportazione
9. Paese di sdoganamento/Punto di entrata	10. Paese di destinazione
11. Destinatario del lotto ottenuto dopo la suddivisione (nome e indirizzo)	
12. Descrizione dei prodotti	
Voce di tariffa Numero di colli Peso netto del lotto e peso netto dell'invio originale	
13. Dichiarazione dell'ente di certificazione competente	
<p>Il presente estratto concerne il lotto sopra descritto, ottenuto dalla suddivisione di un invio scortato da un certificato originale di controllo avente il numero di serie indicato nella casella 3.</p> <p>Data:</p>	

Nome e firma del responsabile
Timbro dell'ente competente
14. Dichiarazione del destinatario del lotto
Si conferma che il ricevimento del lotto è avvenuto in conformità dell'allegato 1 numero 8.5 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica.
Nome della società
Data:
Nome e firma del responsabile

Allegato 10⁹⁴
(art. 16i)

Elenco delle sementi disponibili in quantità sufficiente

Nessuna registrazione per il momento

⁹⁴ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del DEFR del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5357).

*Allegato 11*⁹⁵

⁹⁵ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del DEF del 18 nov. 2009 (RU **2009** 6337). Abrogata dal n. II cpv. 2 dell'O del 27 ott. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5863).

Allegato 12⁹⁶
(art. 4e)

Modello per il rapporto annuale degli enti di certificazione relativo ai controlli nel settore della produzione biologica

1. Informazioni sui controlli delle imprese

Ente di certificazione	Numero di imprese registrate per ente di certificazione	Numero di imprese registrate					Numero di controlli ordinari					Numero di controlli supplementari in base alla valutazione dei rischi					Numero totale di controlli				
		Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli *	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli *	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli *	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***

⁹⁶ Introdotta dal n. II cpv. 3 dell'O del DEFR del 29 ott. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 3979).

Ente di certificazione	Numero di controlli effettuati senza preavviso					Numero di campioni analizzati					Numero di campioni che rivelano un'infrazione dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e della presente ordinanza				
	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***

Ente di certificazione	Numero di irregolarità o di infrazioni constatate ⁽¹⁾					Numero di misure applicate alla partita non conforme o all'intero ciclo di produzione ⁽²⁾					Numero di misure applicate all'impresa ⁽³⁾				
	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***	Produttori agricoli*	Trasformatori**	Importatori	Esportatori	Altre imprese***

(1) Limitatamente alle irregolarità e infrazioni che incidono sulla qualificazione biologica dei prodotti e/o che hanno determinato l'applicazione di una misura.

(2) Ove sia constatata un'irregolarità in relazione all'osservanza delle prescrizioni della presente ordinanza, riguardo alla quale l'ente di certificazione assicuri che nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l'irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico.

(3) Ove sia constatata un'infrazione grave o avente effetti prolungati, riguardo alla quale l'ente di certificazione vieti all'impresa interessata di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da concordare con l'autorità preposta all'esecuzione.

* «Produttori agricoli» si riferisce ai produttori agricoli, ai produttori che sono anche trasformatori, ai produttori che sono anche importatori e ad altri produttori vari non classificati altrove.

** «Trasformatori» si riferisce ai trasformatori, ai trasformatori che sono anche importatori e ad altri trasformatori vari non classificati altrove.

*** «Altre imprese» si riferisce ai commercianti (grossisti, dettaglianti) e ad altre imprese non classificate altrove.

